Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 30 ottobre 1981 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 299 DEL 30 OTTOBRE 1981:

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 settembre 1981.
Recepimento della seconda e terza lista (1° gruppo) di norme armonizzate di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sull'attuazione della direttiva n. 73/23/CEE relativa al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione.

(5859)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 299 DEL 30 OTTOBRE 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **74**: **Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** Obbligazione sorteggiata il 18 settembre 1981. — **Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 18 settembre 1981. — **Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 18 settembre 1981. — **Celestri & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1981. — **Mediobanca, banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 » sorteggiate il 15 ottobre 1981. — **Forma Tre, società per azioni, in Motta di Livenza (Treviso):** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1981. — **Società COFIPA - Compagnia finanziaria partecipazioni industriali, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 7 % - 1975-1989 » sorteggiate il 30 settembre 1981. — **Comune di Genova, servizio degli interventi finanziari:** Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1981. — **Fabbrica accumulatori Uranio, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1981. — **Cartiere Fedrigoni & C., società per azioni, in Arco (Trento):** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1981. — **F.E.S.A. - Ferramenta Emiliana, società a responsabilità limitata in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1981. — **Ferdinando Zanoletti Metalli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1981. — **Compagnia padana per investimenti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1981. — **Finbassetti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 11 % - 1976-1985 » sorteggiate il 1° ottobre 1981. — **Giuseppe Contratto, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1981. — **Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Roccavione:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1981. — **Bosco & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1981. — **Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1981. — **Mediocredito centrale - Istituto centrale per il credito a medio termine, ente di diritto pubblico, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1981 (deliberazione assembleare 6 dicembre 1963). — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1981 (deliberazione assembleare 16 febbraio 1957). — **Officine Morando, società per azioni, in Asti:** Estrazione di obbligazioni. — **F R O - Fabbriche riunite ossigeno, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni « serie 1968 » sorteggiate il 14 ottobre 1981. — **M.M. - Metropolitana milanese, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 » sorteggiate l'8 ottobre 1981. — **Industriale Pietro Maria Ceretti, società per azioni, in Pallanzeno (Novara):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1981. — **Cademartori Introbio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1981. — **O.N.C.E.A.S., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6,50 % - 1991 » e « 7,75 % - 1988 » sorteggiate il 30 settembre 1981. — **Banco di Napoli, direzione generale:** Obbligazioni « tasso variabile 1981-1986 » sorteggiate il 9 ottobre 1981. — **Banco di Napoli, direzione generale:** Obbligazioni « 7 % - 1971-1986 » sorteggiate il 9 ottobre 1981. — **Banco di Napoli, direzione generale:** Obbligazioni « tasso variabile 1980-1985 » sorteggiate il 9 ottobre 1981. — **Cà Granda:** Obbligazioni « 7,50 % - 1971-1986 » sorteggiate il 5 ottobre 1981. — **Città di Torino:** Obbligazioni « 5,50 % - 1960-1962 A.E.M. » sorteggiate il 16 ottobre 1981. — **Società Biomedica Foscama, industria chimico-farmaceutica, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 8 % - 1975-1994 » sorteggiate il 20 ottobre 1981. — **SNIA Viscosa - Società nazionale industria applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1981, n. **603**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 98 delle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 98. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 2.

L'art. 254 dello statuto dell'Università di Modena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 830, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 254. — La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha sede presso la cattedra di semeiotica chirurgica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1981
Registro n. 96 *Istruzione, foglio n.* 359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. **604**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il testo dell'art. 59, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

ematologia.

Art. 2.

Il testo dell'art. 65, relativo al corso di laurea in chimica, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico sono aggiunti i seguenti:

fotochimica organica;
stereochimica organica.

Art. 3.

Il testo dell'art. 66, relativo al corso di laurea in fisica, è modificato nel modo seguente:

All'elenco degli insegnamenti complementari del 4° anno per l'indirizzo generale sono aggiunti quelli di: fisica dei fenomeni cooperativi e transizioni di fase, fisica delle basse temperature, programmazione degli elaboratori elettronici, programmazione e interpretazione statistica dei dati, proprietà magnetiche della materia, spettroscopia dello stato solido, struttura elettronica dei solidi, fisica dei sistemi a molti corpi, teoria dello stato solido, teoria delle reazioni nucleari, interazioni subnucleari, struttura dei nuclei atomici.

All'elenco degli insegnamenti complementari del 4° anno per l'indirizzo didattico sono aggiunti quelli di: acceleratori di particelle, elaboratori elettronici, fisica dei dispositivi a stato solido, fisica dei semiconduttori, fisica delle radiazioni, fisica sanitaria, programmazione degli elaboratori elettronici, struttura elettronica dei solidi, scienza dei materiali.

All'elenco degli insegnamenti complementari del 4° anno per l'indirizzo applicativo sono aggiunti quelli di: acceleratori di particelle, elaboratori elettronici, elettronica nucleare, fisica dei difetti reticolari, fisica dei dispositivi a stato solido, fisica dei fenomeni cooperativi e transizioni di fase, fisica dei film sottili, fisica dei semiconduttori, fisica delle basse temperature, fisica delle radiazioni, fisica sanitaria, programmazione degli elaboratori elettronici, programmazione e interpretazione statistica dei dati, proprietà magnetiche della materia, spettroscopia dello stato solido, strumenti e misure nucleari, struttura elettronica dei solidi, tecnologie dello stato solido, fisica dei sistemi a molti corpi, scienza dei materiali, teoria dello stato solido, teoria delle reazioni nucleari, interazioni subnucleari, struttura dei nuclei atomici.

Art. 4.

Il testo dell'art. 70, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

mineralogia applicata.

Art. 5.

Dopo l'art. 131, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento nelle discipline linguistiche, annessa alla facoltà di lettere e filosofia.

Scuola di perfezionamento nelle discipline linguistiche

Art. 132. — E' costituita presso la facoltà di lettere e filosofia della Università di Pavia la scuola di perfezionamento nelle discipline linguistiche. La scuola usufruisce delle attrezzature dell'istituto di glottologia, di quelle della biblioteca della facoltà, del laboratorio linguistico e inoltre delle attrezzature degli istituti i cui docenti collaboreranno alle attività della scuola. La durata del corso di studi è di due anni accademici.

Al termine degli studi la scuola rilascia un diploma di perfezionamento.

Art. 133. — La scuola di perfezionamento nelle discipline linguistiche si propone di:

a) indirizzare e guidare i giovani laureati che intendano dedicarsi alla ricerca scientifica nell'ambito delle scienze del linguaggio;

b) promuovere il perfezionamento della cultura specifica richiesta per la preparazione professionale degli insegnanti, della quale l'educazione linguistica costituisce parte essenziale e riconosciuta dai programmi attuali;

c) promuovere gli studi nell'ambito delle scienze del linguaggio attraverso l'insegnamento, la ricerca scientifica, pubblicazioni, raccolta di materiali, collaborazione con studiosi e istituti di ricerca e di studio nello stesso settore e in settori affini.

Art. 134. — La scuola è retta da un direttore designato ogni triennio dal consiglio di facoltà nella persona di un professore ordinario o straordinario di una delle discipline linguistiche di cui al successivo art. 136. Il direttore è coadiuvato dal consiglio direttivo della scuola, costituito dai docenti che di anno in anno collaborano alle attività della scuola.

Art. 135. — Alla scuola possono iscriversi i laureati delle facoltà di lettere e filosofia nonché laureati in altre facoltà; l'ammissione è subordinata all'approvazione del consiglio direttivo della scuola.

Art. 136. — Piano di studio:

1° *Anno*:

1) glottologia;
2) linguistica generale o linguistica applicata;
3) una filologia, oppure una storia della lingua afferente l'ambito linguistico prescelto per la dissertazione di diploma.

2° *Anno*:

1) disciplina linguistica particolare nel cui ambito è prescelto il tema della dissertazione di diploma;

2) una seconda disciplina linguistica, oppure un insegnamento approvato secondo l'art. 137 del presente statuto, impartito nella facoltà di lettere e filosofia, o in altra facoltà della Università di Pavia. Gli insegnamenti annuali saranno integrati da seminari, cicli di conferenze ed altre attività didattiche e scientifiche. Si considerano discipline linguistiche, o comunque rilevanti per gli studi linguistici le seguenti discipline previste dallo statuto della facoltà di lettere e filosofia: glottologia, linguistica generale, linguistica applicata, sociolinguistica, psicolinguistica, filosofia del linguaggio, fonetica, semiotica, dialettologia italiana, sanscrito, ebraico e lingue semitiche comparate, storia comparata delle lingue classiche, grammatica greco-latina, filologia egeoanatolica, filologia celtica, filologia ugro-finnica, filologia romanza, filologia germanica, filologia slava, filologia grecolatina, storia della lingua latina, storia della lingua greca, storia della lingua italiana, storia della lingua inglese, storia della lingua francese, storia della lingua tedesca.

Art. 137. — Per essere ammesso all'esame di diploma l'iscritto alla scuola deve aver seguito i corsi e seguito gli esami in almeno cinque insegnamenti scelti fra quelli impartiti ufficialmente nella facoltà di lettere e filosofia o in altre facoltà dell'Università di Pavia. La scelta degli insegnamenti ed il relativo piano di studio debbono essere sottoposti all'inizio dei corsi all'approvazione del direttore della scuola e del professore della disciplina in cui l'iscritto intende sostenere l'esame di diploma.

Art. 138. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta di carattere scientifico e di argomento linguistico, svolta su un tema fissato all'inizio del corso degli studi d'intesa col docente della disciplina e con l'approvazione del direttore della scuola.

Art. 139. — La commissione degli esami di profitto è quella prevista per i vari insegnamenti secondo le disposizioni delle singole facoltà. La commissione degli esami di diploma è composta da sette membri, è presieduta dal preside della facoltà di lettere e filosofia e ne fanno parte il direttore della scuola e cinque professori ufficiali da lui designati.

Art. 140. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della facoltà di lettere e filosofia. La tassa del diploma è prevista in lire seimila, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. La misura degli eventuali contributi per altre prestazioni durante il corso degli studi è fissata dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udita la facoltà di lettere e filosofia e il consiglio direttivo della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1981
Registro n. 96 *Istruzione, foglio n.* 362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1981, n. **605.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 193, relativo alla scuola di specializzazione in oftalmologia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in trentadue per l'intero corso di studi.

Art. 2.

L'art. 214, ultimo comma, relativo alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in trentacinque per l'intero corso di studi.

Art. 3.

L'art. 363, terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in cardiologia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in sedici per l'intero corso di studi.

Art. 4.

L'art. 393, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia oculare, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in quindici per l'intero corso di studi.

Art. 5.

Dopo l'art. 443, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia.

Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia

Art. 444. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova è istituita la scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia la quale conferisce il diploma di specializzazione in cardioangiochirurgia.

La durata del corso di studi teorico-pratica è di cinque anni.

Art. 445. — Il numero massimo di allievi iscrivibili è di quindici complessivamente.

Art. 446. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia e teratologia;

2) anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio I;

3) patologia chirurgica generale;
4) fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio;
5) radiologia generale;
6) semeiotica clinica delle cardiopatie chirurgiche;
7) princìpi di informatica medica;
8) elementi di ingegneria medica.

2° *Anno*:

1) anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio II;
2) clinica chirurgica generale;
3) anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio I;
4) cardioangioradiologia I;
5) semeiotica strumentale delle cardiopatie chirurgiche;
6) elementi di anestesia e rianimazione;
7) fisiopatologia respiratoria;
8) fisiopatologia cardiocircolatoria I;
9) patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche.

3° *Anno*:

1) anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio II;
2) cardioangioradiologia II;
3) semeiotica di laboratorio delle cardiopatie chirurgiche;
4) semeiotica angiologica;
5) cardiologia medica I;
6) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi I;
7) princìpi e tecniche della circolazione extra-corporea;
8) fisiopatologia cardiocircolatoria II;
9) patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche I.

4° *Anno*:

1) cardiologia medica II;
2) angiologia medica;
3) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi II;
4) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche;
5) terapia intensiva I;
6) patologia e clinica cardiologica pediatrica;
7) cardiochirurgia pediatrica I;
8) patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche II.

5° *Anno*:

1) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi III;
2) terapia intensiva II;
3) cardiochirurgia pediatrica II;
4) assistenza meccanica cardiocircolatoria.

Art. 447. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 448. — Alla fine di ogni corso gli iscritti devono sostenere i relativi esami il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo; per le materie a corso pluriennale l'esame è unico.

Alla fine del quinto anno, dopo aver superato tutti gli esami, ha luogo l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su argomento attinente alla specializzazione e la cui scelta sia stata concordata tra diplomando e direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1981
Registro n. 96 *Istruzione, foglio n.* 364

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1981, n. **606**.

Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 979, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 979, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, al riordinamento della scuola di specializzazione in medicina interna dell'Università di Parma;

Considerato che nella redazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 979, non sono stati inseriti gli insegnamenti complementari relativi al piano di studi della scuola di specializzazione in medicina interna come deliberato dai competenti organi accademici ed approvato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Ritenuta la necessità di apportare le opportune integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 979;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 187 dello statuto dell'Università di Parma, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 979, relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna, è integrato con il seguente nuovo comma:

« Gli insegnamenti fondamentali saranno integrati, a giudizio del consiglio della scuola, da almeno tre insegnamenti scelti fra i seguenti, che possono essere stabiliti di anno in anno.

Insegnamenti complementari:

parassitologia medica;
genetica medica;
semeiotica dermatologica;
radiologia;
semeiotica oculistica;
semeiotica ginecologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1981
Registro n. 96 *Istruzione, foglio n.* 363

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1981, n. **607**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 27, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

economia monetaria e creditizia;
teoria e politica dello sviluppo economico;
economia montana e forestale;
economia della commercializzazione dei prodotti agricoli;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnica delle operazioni di borsa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1981
Registro n. 96 *Istruzione, foglio n.* 366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1981, n. **608**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 48, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

cardiochirurgia;
chirurgia plastica;
oncologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1981
Registro n. 96 *Istruzione, foglio n.* 365

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 ottobre 1981.

Contributo per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi per l'anno 1982.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Visto il proprio decreto n. 410 del 30 dicembre 1980, con il quale è stato costituito il comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Ritenuta la necessità di stabilire la misura annuale del contributo per l'anno 1982 ai sensi dell'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo e che legittimamente esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre 1981;

Tenuto conto che i mezzi finanziari necessari per la tenuta dell'albo per l'anno 1982 ammontano, secondo le previsioni, a L. 1.100.000.000 (unmiliardocentomilioni);

Rilevato che al fine di determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata dei circa 280.000 veicoli in circolazione nel Paese è opportuno operare un raggruppamento di veicoli del tipo omologato nelle tre categorie dei motoveicoli, autoveicoli e rimorchi (o semirimorchi), differenziando ancora i singoli veicoli, con esclusione dei motoveicoli, per fasce di portata;

Vista la proposta del comitato centrale per l'albo adottata nella riunione del 22 settembre 1981;

Decreta:

Art. 1.

Le persone fisiche e giuridiche iscritte o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo, che esercitano legittimamente l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre 1981, devono corrispondere entro la data stessa il contributo per l'anno 1982 di cui al successivo art. 2 per ciascun veicolo con il quale viene esercitato l'anzidetto autotrasporto.

In applicazione dell'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, la prova dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma precedente deve essere fornita al competente comitato provinciale per l'albo entro il 30 gennaio 1982.

Art. 2.

Il contributo all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da versarsi secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 agosto 1977, emanate di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito nelle seguenti misure:

a) motocarri e motoveicoli per trasporti specifici di cose . . . . L. 250

b) autocarri e rimorchi per trasporti di cose di portata utile non superiore a tonnellate 3,5 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonnellate 6 . . . . » 750

c) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile non superiore a tonnellate 3,5 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonnellate 6 . . . . » 750

d) autocarri e rimorchi per trasporto di cose di portata utile superiore a tonnellate 3,5 o peso complessivo a pieno carico superiore a tonnellate 6 . . . . » 1.250

e) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile superiore a tonnellate 3,5 o peso complessivo a pieno carico superiore a tonnellate 6 . . . . . » 1.250

f) trattori e semirimorchi destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose . . . . » 1.750

Per i veicoli indicati sotto le lettere *d*), *e*) ed *f*) oltre al contributo fisso a fianco di ciascuno di essi segnato, deve essere corrisposta altresì la somma di L. 100 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di portata se il veicolo è di portata utile non superiore a tonnellate 11 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonnellate 18, e di L. 150 nel caso di portata o peso complessivo superiore a detti limiti.

L'ammontare del contributo di L. 100 e di L. 150 di cui al comma precedente per ogni tonnellata o frazione di tonnellata è computato come segue:

1) per i veicoli classificati eccezionali sulla portata effettiva;

2) per gli altri veicoli sulla portata utile, inclusa quella derivante dagli incrementi transitori previsti dai decreti ministeriali 26 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976 e 28 aprile 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977.

Coloro i quali siano titolari di una autorizzazione per un trattore stradale in corrispondenza del quale non hanno un rimorchio o semirimorchio ad esso agganciabile per costituire, autotreno o autoarticolato, oltre al contributo fisso di cui sopra, devono corrispondere la somma di L. 150 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata del 70% del peso rimorchiabile indicato per il trattore stesso.

Il presente decreto da registrare alla Corte dei conti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1981

Il Ministro: BALSAMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1981
Registro n. 7 *Trasporti, foglio n.* 97

(6244)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 ottobre 1981.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprile 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visti i decreti ministeriali:

19 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 23 marzo 1966;

28 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 16 agosto 1967;

20 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1968;

14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 10 luglio 1968;

12 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 14 aprile 1969;

10 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 23 luglio 1969;

12 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 29 agosto 1969;

15 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1971;

3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1971;

3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 16 giugno 1971;

30 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1971;

9 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 25 maggio 1972;

1° luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 19 luglio 1972;

31 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 18 novembre 1972;

22 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 28 luglio 1973;

29 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1974;

6 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 3 aprile 1974;

6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 30 dicembre 1975;

31 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 5 maggio 1976, 15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 agosto 1976;

30 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1977;

18 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 giugno 1978;

28 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 19 agosto 1978;

20 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 2 dicembre 1978;

16 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1979;

7 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 28 maggio 1980;

21 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1981,

riguardanti modificazioni ed aggiornamenti al decreto ministeriale sopracitato;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 79/112 del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, riguardante l'etichettatura e la presentazione degli alimenti destinati al consumatore finale;

Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del sopracitato decreto ministeriale 31 marzo 1965, necessarie per il recepimento della direttiva suddetta per quanto riguarda la indicazione degli additivi utilizzati nella preparazione degli alimenti;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Le sostanze alimentari che sono state trattate, nel corso della fabbricazione o preparazione, con additivi chimici che risultano presenti nel prodotto finito, anche in forma modificata, o che comunque contengano additivi chimici, devono recare sulla confezione o, se vendute sfuse, sull'apposito cartello, denominante le sostanze alimentari stesse anche l'indicazione della categoria di appartenenza dell'additivo, individuata sulla base dell'elenco allegato al presente decreto, seguita dalla denominazione o dalla corrispondente sigla secondo la nomenclatura riportata nel decreto ministeriale 31 marzo 1965, e successive modificazioni. Qualora un additivo appartenga a più categorie, viene indicata la categoria corrispondente alla funzione principale che esso svolge nel determinato alimento.

Non è consentito di adoperare o aggiungere denominazioni differenti da quelle con le quali gli additivi figurano nell'apposito elenco.

Le indicazioni di cui al primo comma non sono obbligatorie per:

a) gli additivi presenti nei mosti, vini ed aceti;

b) le sostanze utilizzate alle dosi strettamente necessarie come solventi e supporti degli aromi;

c) l'anidride solforosa presente come residuo nelle acqueviti, negli zuccheri e nella birra;

d) l'anidride carbonica presente nelle acque gassate, purché denominate tali.

L'anidride carbonica impiegata nei succhi di frutta, nelle bevande analcooliche, nelle acqueviti e liquori alla soda va indicata con la denominazione o la sigla senza la categoria di appartenenza.

In deroga a quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 3 maggio 1971, non è obbligatoria l'indicazione del nome specifico o del numero distintivo degli amidi modificati impiegati negli alimenti, essendo sufficiente l'indicazione « amido modificato ».

L'indicazione della categoria, nonché della denominazione o sigla di ciascun additivo può essere omessa nel caso di alimenti disciplinati dal primo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 31 marzo 1965 nella cui composizione entrino sostanze alimentari contenenti additivi chimici, purché la quantità di additivo non superi il 5% della dose massima consentita per l'ali-

mento apportatore. Nel caso di additivi appartenenti alla categoria dei gelificanti ed addensanti, tale quantitativo è fissato nei limiti del 10% della dose massima consentita per l'alimento apportatore con esclusione dei polifosfati, del citrato di sodio e del citrato di potassio per i quali tale dose rimane fissata nei limiti del 5 per cento.

Ove nella composizione dell'alimento posto in vendita entrino più sostanze alimentari contenenti lo stesso additivo oppure additivi appartenenti alla stessa categoria, l'indicazione della categoria e della denominazione o sigla degli additivi stessi può essere omessa, purché il quantitativo totale non superi il 5% della dose massima più alta, consentita per uno degli alimenti apportatori.

Può derogarsi, altresí, dall'obbligo dell'indicazione sancita dal primo comma nei casi di additivi previsti « come residuo » allorché le quantità presenti non superino il 5% di quelle massime consentite.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 7 e 17 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, modificati rispettivamente dall'articolo 1 del decreto ministeriale 19 febbraio 1966 e dal decreto ministeriale 12 febbario 1969.

Art. 3.

E' consentita, per un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, l'utilizzazione in sede di produzione delle etichette e delle confezioni conformi all'art. 62 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, nonché all'art. 7 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, abrogato dal precedente art. 2 del presente decreto.

Le sostanze alimentari etichettate in conformità al precedente comma non possono comunque essere commercializzate oltre la data del 22 dicembre 1982.

Art. 4.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

CATEGORIE D'INGREDIENTI CHE DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE DESIGNATI CON IL NOME DELLA LORO CATEGORIA SEGUITO DAL RISPETTIVO NOME SPECIFICO O DAL NUMERO C.E.E.

Conservante
Antiossidante
Emulsionante
Addensante
Gelificante
Stabilizzante
Esaltatore di sapidità
Acidificante
Correttore di acidità
Antiagglomerante
Amido modificato
Edulcorante artificiale
Polvere lievitante
Antischiumogeno
Agente di rivestimento
Sali di fusione (1)
Agente di trattamento della farina

(1) Soltanto per i formaggi fusi ed i prodotti a base di formaggio fuso.

(6143)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 28 agosto 1981.

Tabella Esport - Disposizioni particolari in materia di esportazione di merci: modifica.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente tabella Esport - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci, e successive modificazioni;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) dell'8 luglio 1981 con la quale è stata autorizzata la disdetta della convenzione tra il predetto Istituto e l'Ente nazionale risi stipulata in data 7 febbraio 1949 ed integrata nel maggio 1975;

Considerato che, in forza di tale decisione dal 1° settembre 1981 l'Istituto per il commercio estero non rilascerà più il verbale di campionamento per il riso in esportazione;

Ritenuta la necessità di modificare alla voce doganale 10.06 (riso) l'allegato 2 della vigente tabella Esport di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1975;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato 2 al decreto ministeriale 10 gennaio 1975 pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1975 avente ad oggetto « Tabella Esport - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci », alla V.D. 10.06 (riso) è modificata come segue: 10.06 - *Riso*.

L'esportazione è condizionata alla presentazione in dogana, da parte degli operatori privati, di un'attestazione dell'Ente nazionale risi, della conferma doganale (modello Esport 12 per le spedizioni via terra e mod. Esport 14 per le spedizioni via mare).

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia dal 1° settembre 1981.

Roma, addì 28 agosto 1981

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(6213)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 ottobre 1981.

Concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato nel settore delle carni bovine.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dalla A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968 e successive modificazioni ed integrazioni relative alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visti i regolamenti (CEE) numeri 989/68 del Consiglio e 1091/80 della commissione concernenti, rispettivamente, le norme generali e le relative modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) in corso di pubblicazione con il quale è stato deciso che dal 2 al 28 novembre 1981 possono essere presentate domande per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di quarti posteriori di bovini adulti;

Visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del 24 giugno 1977 e successive modificazioni, relativo al tasso di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune;

Considerata l'urgenza di provvedere alla immediata esecutività di tale intervento;

Decreta:

Art. 1.

La conclusione dei contratti di ammasso privato di quarti posteriori di bovini adulti a norma dei regolamenti citati nelle premesse e l'esecuzione dei relativi controlli sono regolati dalle condizioni che seguono.

Art. 2.

Per ammasso privato del prodotto indicato al precedente art. 1 si intende l'immissione e la conservazione del prodotto stesso in idonee attrezzature frigorifere di conservazione da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio.

La domanda di conclusione del contratto, da presentare all'A.I.M.A. a partire dal 2 novembre 1981 e fino al 28 novembre 1981, deve riferirsi a quarti posteriori di bovini adulti originari della Comunità che siano stati macellati da non oltre dieci giorni prima della data dello immagazzinamento, conformemente all'art. 3, paragrafo 1 A, lettere da *a*) ad *e*) della direttiva 64/433/CEE. Ciascuna domanda deve riguardare, distintamente, le seguenti presentazioni:

a) parte posteriore della mezzena tagliata secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di cinque costole tagliate ed un massimo di otto costole tagliate ed il cui peso medio è di almeno 60 kg; il taglio pistola parte alla altezza dell'anca e viene giù diritto lungo la lombata in modo che questa sia separata dal pancettone, questo ultimo essendo escluso dall'ammasso;

b) parte posteriore della mezzena tagliata secondo il taglio detto « diritto » con minimo di tre ed un massimo di cinque costole, il cui peso medio è di almeno 60 chilogrammi.

Prima delle operazioni di congelamento l'ammassatore può procedere ad operazioni di taglio o di disossamento della totalità o di una parte dei quarti bovini oggetto di ammasso, a condizione che tutta la carne risultante da dette operazioni venga immessa in magazzino.

Il contratto tra l'A.I.M.A. e l'ammassatore s'intende concluso il giorno della comunicazione al richiedente dell'accettazione, da parte dell'A.I.M.A., della domanda di ammasso.

L'ammontare dell'aiuto è commisurato, per ciascuna delle predette presentazioni, alla durata dell'ammasso del prodotto ed è suscettibile di supplementi o detrazioni, rispettivamente per il prolungamento o la riduzione del periodo di ammasso stabilito in contratto, secondo la seguente tabella:

Prodotti per i quali è concesso l'aiuto	Importo dell'aiuto in ECU/tonn. per un periodo di ammasso di		Importo in ECU/tonn.	
	5 mesi	6 mesi	da aggiungere per mese	da detrarre per giorno
Quarti posteriori, freschi o refrigerati, di bovini adulti di peso medio non inferiore a 60 kg:				
a) taglio « pistola » con 5/8 costole	580	620	40	1,35
b) taglio « diritto » con 3/5 costole	550	585	35	1,20

Premesso che alla data del presente decreto 1 ECU = L. 1.227, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, il fatto generatore per la determinazione dell'ammontare dell'aiuto all'ammasso privato si considera intervenuto il giorno della conclusione del contratto.

Il peso del prodotto considerato agli effetti della corresponsione dell'aiuto è quello accertato prima del congelamento del prodotto, nella presentazione con osso allo stato fresco o refrigerato ed al netto dell'imballaggio, come riportato nella bolletta di pesatura.

In caso di disossamento, i predetti importi si applicano alla quantità di prodotto con osso originariamente accertata a condizione che per ogni 100 kg di essa vengano immagazzinati almeno kg 77 di carni disossate; comunque, se la quantità immagazzinata è superiore a 69 ed inferiore a 77 kg di carne disossata per 100 kg di prodotto con osso ammassato, l'aiuto è proporzionalmente ridotto.

Art. 3.

La conclusione del contratto di ammasso privato dei prodotti di cui al precedente articolo può essere richiesta da qualunque persona fisica o giuridica che svolga un'attività nel settore del bestiame e delle carni e sia iscritta in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della C.E.E. e disponga per l'ammasso di idonee installazioni nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 4.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono incaricati dell'esecuzione, per conto dell'A.I.M.A., degli accertamenti e controlli sullo svolgimento delle operazioni di ammasso.

Il prodotto deve essere immesso in magazzino previo compimento, alla presenza del funzionario all'uopo incaricato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino stesso, delle operazioni di pesatura, al netto di imballaggio, del prodotto allo stato fresco o refrigerato, nonché di emissione di apposita bolletta di pesatura, annotata nel registro di carico i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato medesimo; non può essere accettato all'ammasso privato prodotto che sia presentato già allo stato congelato.

A tal fine l'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare concentrando opportunamente le immissioni in modo che la quantità giornaliera da individuare non sia, possibilmente, inferiore a 50 quintali.

Tale comunicazione deve esere fatta in tempo utile per consentire all'ispettorato l'effettuazione dei controlli di competenza.

Nel caso che l'ammassatore intenda tagliare ovvero disossare tutta o in parte la quantità di prodotto da ammassare, tali operazioni dovranno essere effettuate, per quarti posteriori completi, dopo la pesatura degli stessi nella presentazione con osso, e senza soluzione di continuità.

Le operazioni di immagazzinamento della quantità di prodotto prevista nel contratto possono iniziarsi, con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, dopo la stipulazione del contratto e devono essere completate, con l'introduzione del prodotto nelle celle frigorifere, entro il ventunesimo giorno successivo a tale data.

Delle predette operazioni di ammasso dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal funzionario del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e dal rappresentante della ditta ammassatrice, in quattro esemplari di cui uno per la ditta ammassatrice, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A., unitamente alle bollette di pesatura, a cura dell'ammassatore stesso al più presto possibile.

L'obbligo di ammassare la quantità convenuta è considerato adempiuto se almeno il 90% di tale quantità risulti immagazzinata nel termine suddetto.

L'aiuto non viene corrisposto qualora la quantità di prodotto ammassato risulti inferiore al 90% della quantità oggetto di contratto e, per il caso di disossamento, quando la quantità introdotta in stoccaggio risulti inferiore o uguale a 69 kg di carne disossata per 100 kg di carne con osso.

Art. 5.

La richiesta di conclusione del contratto di ammasso di carne bovina con osso deve essere formulata con domanda indirizzata all'A.I.M.A. nella sua sede di Roma, via Palestro, 81, in duplice copia e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio del magazzino di deposito del prodotto.

La domanda deve riguardare una sola presentazione di prodotto (con taglio « pistola » oppure « diritto ») ed un determinato periodo di ammasso (cinque oppure sei mesi), nonché contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica, nonché nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti destinati all'ammasso;

c) tipo di prodotto (quarti posteriori con taglio « pistola » oppure con taglio « diritto ») che si intende ammassare e relativa quantità, che non potrà essere inferiore a 20 tonnellate di carne con osso, precisando anche se la conservazione verrà effettuata allo stato di prodotto con osso e/o allo stato di prodotto tagliato o disossato;

d) richiesta di conclusione di contratto di ammasso per la durata di cinque o sei mesi con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto;

e) data e sottoscrizione della domanda.

Ogni singola domanda deve essere corredata di:

relazione illustrativa degli impianti a disposizione, con indicazione delle modalità che saranno fornite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabili i quantitativi ammassati;

due copie del certificato rilasciato da non oltre tre mesi comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.);

due copie del certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato da non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona che ha per esso firmato la domanda ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

due copie di atto di sottomissione, redatto in conformità del modello allegato al presente decreto e sottoscritto con firma autenticata da notaio o dal sindaco del comune;

fidejussione bancaria — rilasciata da primaria banca italiana conforme al modello stabilito dall'A.I.M.A. — d'importo pari a 110 ECU per tonnellata di prodotto con osso che forma oggetto del contratto di ammasso, a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti, per il tasso di conversione in lire in atto il giorno di presentazione della domanda all'A.I.M.A. e che, alla data del presente decreto, è pari a L. 1.227 per 1 ECU.

Una copia dell'atto di sottomissione va inviata, unitamente alla domanda, anche all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio di deposito del prodotto.

Art. 6.

La decisione sulla domanda di ammasso è fatta da parte dell'A.I.M.A., previa verifica della corrispondenza della domanda medesima alle condizioni prescritte, mediante lettera raccomandata, telex o dichiarazione di ricevuta.

Art. 7.

La durata del periodo di ammasso stabilita in contratto inizia il giorno del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino e può essere prolungata o ridotta con decisione dell'A.I.M.A., conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria ai sensi del regolamento (CEE) n. 1091/80 del 2 maggio 1980, nel qual caso si applicano i supplementi o le detrazioni di cui al precedente art. 2.

Durante il periodo di ammasso, il prodotto non può essere posto in vendita, né sostituito, né spostato da un magazzino ad un altro.

I prodotti che sono oggetto di un contratto di ammasso privato a norma del presente decreto non possono essere sottoposti al regime di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80.

Art. 8.

L'ammassatore può ritirare dal magazzino, prima della fine del periodo di ammasso, la totalità o una parte del quantitativo di carne sotto contratto, non inferiore comunque a 10 tonnellate, a condizione che le carni siano rimaste in magazzino almeno tre mesi dopo il completamento delle operazioni di immagazzinamento ed a condizione che la carne stessa venga esportata verso Paesi terzi entro ventuno giorni successivi a quello di uscita dal magazzino. Per detti quantitativi l'ultimo giorno di ammasso è il giorno di uscita degli stessi dal magazzino.

Qualora l'ammassatore si avvalga della facoltà di cui al comma precedente deve fornire la prova, secondo le modalità valide in materia di restituzioni, che le carni hanno effettivamente lasciato il territorio geografico della Comunità o hanno formato oggetto di consegna o di deposito ai sensi degli articoli 5 e 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

In tal caso l'ammontare complessivo dell'aiuto è ridotto di un importo determinato moltiplicando il quantitativo di prodotto di che trattasi — riferito al peso iniziale della carne con osso al momento dell'entrata in ammasso — per il numero dei giorni di mancata permanenza in ammasso e per l'importo unitario della detrazione giornaliera di cui all'ultima colonna della tabella riportata al precedente art. 2.

L'ammassatore, nel caso di ritiro delle carni per destinarle all'esportazione, avverte l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente e l'A.I.M.A., almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso, indicando i prodotti ed i quantitativi che intende esportare.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura provvederà a controllare le operazioni di anticipata cessazione dell'ammasso e redigerà specifico verbale, riportando in esso le quantità giornalmente uscite dal magazzino frigorifero e sottratte all'ammasso per essere avviate alla esportazione.

Art. 9.

Il diritto all'aiuto è acquisito soltanto se l'intero quantitativo di carne, salvo quanto disposto nel precedente art. 8, è rimasto immagazzinato durante l'intero periodo di ammasso a compimento del quale, su richiesta dell'ammassatore e previo accertamento della osservanza di tutti gli obblighi contrattuali, l'A.I.M.A. provvede al pagamento dell'aiuto stesso.

L'aiuto è corrisposto per la quantità effettivamente ammassata; tuttavia la parte eventualmente immagazzinata in eccedenza di quella stabilita in contratto non viene considerata ai fini della corresponsione dell'aiuto stesso.

I pagamenti sono disposti in base ad attestazione scritta (verbale finale) del funzionario incaricato del controllo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio da cui risulti che tutte le condizioni del contratto di ammasso sono state rispettate.

Tale attestazione, sottoscritta anche dal rappresentante della ditta ammassatrice, è compilata in quattro esemplari, di cui uno da consegnare all'ammassatore, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A. a cura dell'ispettorato medesimo.

Art. 10.

La cauzione prestata dall'ammassatore è svincolata al termine del rapporto di ammasso qualora gli impegni assunti siano stati adempiuti.

La cauzione è incamerata totalmente o parzialmente dall'A.I.M.A. in relazione a quanto disposto dall'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1091 del 2 maggio 1980.

La cauzione è restituita qualora la ditta sia inadempiente per causa di forza maggiore opportunamente documentata.

Il presente decreto è valido ed operante dal 2 novembre 1981.

Roma, addì 27 ottobre 1981

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

MODELLO DI DOMANDA

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (*A.I.M.A.*) - Via Palestro, 81 - ROMA

e, p. c.:

All'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . . .

Oggetto: domanda di conclusione di contratto di ammasso privato di tonn. . . . . . di . . . . ai sensi del regolamento (CEE) n. . . ./81 e del D.P.A. in data . . . ., n. . .

Il sottoscritto . . . ., nato il . . . a . . . ., nella sua qualità di . . . . . della ditta . . . ., con sede in . . . ., via . . . ., n. . . c.a.p. . . ., esercente attività nel settore del bestiame e delle carni;

Chiede

di poter concludere contratto di ammasso di tonn. . di . . (specificare anche il taglio) . . con un aiuto di . ECU/tonn., pari a lire . /tonn., facendo presente quanto segue:

1) la conservazione del prodotto oggetto della presente domanda di ammasso verrà effettuata presso gli stabilimenti della ditta . siti in .,

2) la richiesta di conclusione del contratto è per la durata di mesi . .,

3) la prescritta cauzione, a garanzia dell'adempimento del contratto e pari a 110 ECU/tonn. di prodotto con osso da ammassare, viene costituita mediante fidejussione bancaria emessa a favore dell'A.I.M.A. per un importo di lire . .;

Allega

a) relazione illustrativa degli impianti destinati alla conservazione del prodotto;

b) n. 2 copie del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di .,

c) n. 2 copie del certificato della cancelleria del tribunale di . . attestante il pieno e libero esercizio dei diritti;

d) n. 2 copie dell'atto di sottomissione con firma autenticata;

e) originale della fidejussione e copia della stessa rilasciata dalla banca . . in data . . per un importo di lire . .

Data, . .

Timbro

(firma del legale rappresentante)

N. B. — La data della domanda deve essere precedente o uguale a quella della autentica della firma dell'atto di sottomissione.

MODELLO DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

per la conclusione di contratto di ammasso privato di quarti posteriori di bovini adulti ai sensi del regolamento (CEE) n. . . /81 e del D.P.A. in data

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (*A.I.M.A.*) - Via Palestro, 81 - ROMA

e, p. c.

All'ispettorato provinciale dell'agricoltura di .

Il sottoscritto . . . . ., nella qualità di . . e legale rappresentante della ditta . ., con sede in . . ., esercente attività nel settore del bestiame e delle carni, come da certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di . . . .

In relazione

alla propria domanda unita al presente atto, indirizzata all'A.I.M.A. e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . ., con la quale è stata fatta richiesta di conclusione di un contratto di ammasso privato — ai sensi del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Presidente dell'A.I.M.A. del . . . n. . — per mesi . . di tonn. . . . di quarti posteriori di bovini adulti con taglio pistola / diritto, che intende disossare / che non intende tagliare, per intero, e che saranno immagazzinate nel magazzino frigorifero per tonn . sito in . . . . . (ubicazione ed eventuale denominazione degli stabilimenti) . .

Dichiara

di impegnarsi, come con il presente atto si impegna — ai fini della conclusione del contratto di ammasso e della corresponsione dell'aiuto di cui all'art 2 del sopracitato D.P.A — all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) immagazzinare a proprio conto e rischio, entro il termine di ventuno giorni dalla data di conclusione del contratto, la quantità di prodotto convenuta proveniente da bovini originari della Comunità ed ivi macellati, da non oltre dieci giorni prima della data di immagazzinamento, conformemente all'art. 3, paragrafo 1 A, lettere da *a*) ad *e*) della direttiva 64/433/CEE;

2) dare preventiva comunicazione scritta al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, del giorno e dei quantitativi di prodotto che giornalmente saranno immessi in ammasso. Tale comunicazione sarà fatta in tempo utile per consentire all'ispettorato l'effettuazione dei controlli di competenza;

3) effettuare la pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato al netto di imballaggio nonché la individuazione progressiva di ogni partita di prodotto con l'indicazione del numero complessivo dei singoli pezzi che la compongono (il quantitativo immagazzinato in un giorno è considerato singola partita);

4) effettuare, nel caso che ne abbia fatta specifica richiesta nella domanda, il taglio o il disossamento della carne secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto n. . . . del . . . .;

5) compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4), consegnandone una copia al funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura presente alle operazioni di immagazzinamento;

6) collocare in magazzino, in modo che sia ben identificabile, il prodotto giornalmente individuato come partita e per ogni partita indicare chiaramente il peso, il numero dei pezzi e la data di immagazzinamento;

7) tenere constantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

8) mantenere in ammasso, per l'intero periodo convenuto e salvo proroga o riduzione dello stesso ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 989/68, il prodotto immagazzinato senza sostituzioni o spostamenti da un magazzino all'altro del prodotto stesso;

9) non sottoporre il prodotto oggetto di ammasso al regime di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80;

10) consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari all'uopo delegati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'A.I.M.A.;

11) osservare ogni altro obbligo previsto per l'ammassatore dal regolamento (CEE) n. 1091/80 e dal citato decreto del . . . . . ed in particolare quello di trasmettere all'A.I.M.A. immediatamente i documenti giustificativi delle operazioni di ammasso (due copie originali del verbale di ammasso ed una copia delle bollette di pesatura);

12) di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni riguardanti l'incameramento della cauzione stabilite dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1091/80 e all'uopo costituisce la cauzione dell'importo di lire . . . . . . mediante fidejussione bancaria del . . . . n. . . . ., del . . . .

Data, ...

Timbro e firma . . . .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si intendono approvate tutte le condizioni del suesteso atto di sottomissione comprese quelle specificatamente di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) dell'atto medesimo.

Data, ...

Timbro e firma . . . .

(segue autentica notarile della firma (*)

(*) La data di autentica della firma deve essere successiva o uguale a quella della domanda e della prescritta fidejussione bancaria.

MODELLO DI FIDEJUSSIONE BANCARIA

Banca . . . . . .

Data, . .

Fidejussione n. . . .

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

Premesso:

che con domanda in data . la ditta . . . . ., con sede in . . . ., ha chiesto di poter concludere il contratto per l'ammasso privato di tonn. . . . di . . e per la durata di mesi . . alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Presidente dell'A.I.M.A. del n. . .,

che per il convenuto ammasso del prodotto è previsto l'aiuto di . . . ECU/tonn., pari a lire . ./tonn. determinato nell'ammontare al momento in cui è sottoscritto l'atto di sottomissione relativo a tale contratto;

che a garanzia dell'adempimento delle condizioni e modalità la ditta deve prestare cauzione, mediante fidejussione bancaria, nell'importo di lire . . . . . pari a ECU 110 per tonnellata di prodotto da ammassare;

la sottoscritta banca, e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti alla ditta . . . . dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione relativo al contratto di ammasso di cui trattasi.

La banca sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare all'A.I.M.A., su semplice richiesta scritta e senza bisogno di costituzione in mora, né di previa escussione della ditta di cui è fidejussore la somma di lire . . . .

La presente fidejussione si intende valida e operante fino al momento in cui sia stato accertato da parte dell'A.I.M.A. l'assolvimento degli obblighi contrattuali e comunque, salvo proroga a richiesta dell'A.I.M.A. stessa, fino al centoventesimo giorno dalla chiusura dell'ammasso.

. . . .

N.B. — La data di rilascio della fidejussione deve essere successiva o uguale a quella della domanda.

(6260)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Mercoledì 7 ottobre 1981, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Brahim Turki, ambasciatore della Repubblica tunisina, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(6001)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Associazione calcio Fiorentina

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 310.987.708 dovuto dalla S.p.a. Associazione calcio Fiorentina è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6256)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 29 settembre 1981, concernente il premio supplementare al mantenimento delle vacche nutrici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1981, sono apportate le seguenti rettifiche:

nelle premesse al terzo « Visto », primo rigo, invece di: « regolamento (CEE) n. *1581/81* », leggasi: « regolamento (CEE) n. *1885/80* »;

nel dispositivo, all'art. 2, primo rigo, invece di: « procede direttamente *alla liquidazione* », leggasi: « procede direttamente *al pagamento* ».

(6253)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 6 luglio 1981, riguardante modificazioni allo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1981, sono apportate le seguenti modifiche:

pag. 4966 - seconda colonna - rigo n. 9, in luogo di: « La decadenza *della* qualità di socio... », leggasi: « La decadenza *dalla* qualità di socio... »;

pag. 4966 - seconda colonna - rigo n. 60, in luogo di: « ...*e* dei due vice direttori generali... », leggasi: « ...*o* dei due vice direttori generali... »;

pag. 4967 - prima colonna - rigo n. 11, in luogo di: « ...*o* di pubblica utilità... », leggasi: « ...*e* di pubblica utilità... »;

pag. 4967 - prima colonna - rigo n. 13, in luogo di: « ...*o* sulla loro classificazione »; leggasi: « ...*e* sulla loro classificazione; »;

pag. 4967 - prima colonna - rigo n. 56, in luogo di: « ...*od* il collegio sindacale, », leggasi: « ...*ed* il collegio sindacale, »;

pag. 4967 - prima colonna - rigo n. 62, in luogo di: « presenti, *o*, in particolare, », leggasi: « presenti, *e*, in particolare, »;

pag. 4967 - seconda colonna - penultimo rigo, in luogo di: « ...su titoli *o* mutui ipotecari... », leggasi: « ...su titoli *e* mutui ipotecari... »;

pag. 4967 - seconda colonna - ultimo rigo, in luogo di: « ...modalità *o* condizioni... », leggasi: « ...modalità *e* condizioni... »;

pag. 4968 - prima colonna - primo rigo, in luogo di: « ...natura *o* misura della garanzia, », leggasi: « ... natura *e* misura della garanzia, »;

pag. 4968 - prima colonna - rigo n. 7, in luogo di: « ...di un fondo *relativo* utilizzabile per », leggasi: « ...di un fondo *rotativo* utilizzabile per »;

pag. 4968 - prima colonna - rigo n. 12, in luogo di: « importo *o* di durata di ciascun mutuo, », leggasi: « importo *e* di durata di ciascun mutuo, »;

pag. 4968 - prima colonna - rigo n. 17, in luogo di: « ...a valere sul citato fondo *relativo,* », leggasi: « ...a valere sul citato fondo *rotativo,* »;

pag. 4968 - prima colonna - terzultimo rigo, in luogo di: « ...complessivamente *1%* », leggasi: « ...complessivamente *4%* »;

pag. 4968 - seconda colonna - rigo n. 35, in luogo di: « ...*della cosa impegnata,* », leggasi: « ...*delle cose impegnate,* ».

(6254)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

Corso dei cambi del 27 ottobre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1220,550	1220,550	1220,45	1220,550	1220,50	1220,50	1220,450	1220,550	1220,550	1220,55
Dollaro canadese . . .	1010,200	1010,200	1010 —	1010,200	1010,25	1010,15	1013 —	010,200	1010,200	1010,20
Marco germanico .	529,570	529,570	528,95	529,570	529,61	529,55	529,600	529,570	529,570	529,60
Fiorino olandese .	479,800	479,800	479,25	479,800	479,89	479,75	479,850	479,800	479,800	479,80
Franco belga .	31,762	31,762	31,75	31,762	31,75	31,80	31,768	31,762	31,762	31,75
Franco francese	210,910	210,910	211,10	210,910	210,94	210,90	211,050	210,910	210,910	210,90
Lira sterlina .	2215 —	2215 —	2218,50	2215 —	2226,85	2215 —	2217,600	2215 —	2215 —	2215 —
Lira irlandese	1874,500	1874,500	1876 —	1874,500	1871,63	—	1874 —	1874,500	1874,500	—
Corona danese . .	165 —	165 —	165,75	165 —	164,87	165 —	165 —	165 —	165 —	165 —
Corona norvegese . .	201,900	201,900	202,10	201,900	202 —	201,85	202,020	201,900	201,900	201,90
Corona svedese .	216,010	216,010	216,25	216,010	216 —	216,05	215,930	216,010	216,010	216 —
Franco svizzero .	640,600	640,600	639,50	640,600	639,92	640,55	640,500	640,600	640,600	640,60
Scellino austriaco .	75,605	75,605	75,50	75,605	75,31	75,60	75,635	75,605	75,605	75,60
Escudo portoghese	18,650	18,650	18,60	18,650	18,56	18,60	18,500	18,650	18,650	18,65
Peseta spagnola	12,440	12,440	12,43	12,440	12,43	12,45	12,452	12,440	12,440	12,45
Yen giapponese .	5,192	5,192	5,20	5,192	5,19	5,20	5,195	5,192	5,192	5,19
E.C.U. . .	1294,230	1294,230	—	1294,230	—	—	1294,230	1294,230	1294,230	—

Media dei titoli del 27 ottobre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,425
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	91,550
» 5,50 % » » 1968-83 .	84,725
» 5,50 % » » 1969-84 .	80,925
» 6 % » » 1970-85 .	76,650
» 6 % » » 1971-86 .	70,150
» 6 % » » 1972-87 .	70,050
» 9 % » » 1975-90 .	71,050
» 9 % » » 1976-91 .	73,900
» 10 % » » 1977-92 . .	78,625
» 12 % (Beni Esteri 1980)	64 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	61,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % . . .	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81 . .	99,450
» » » » 1- 1-1980/82 .	99,050
» » » » 1- 3-1980/82 .	99 —
» » » » 1- 5-1979/82 .	98,625
» » » » 1- 5-1980/82 .	98,600
» » » » 1- 6-1980/82 . .	98,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82 .	98,475
» » » » 1- 7-1980/82 .	98,600
» » » » 1- 8-1980/82 .	98,400
» » » » 1-10-1979/82 .	98,650
» » » » 1-10-1980/82 .	98,650
» » » » 1-12-1980/82 .	98,575
» » » » 1- 1-1980/83 .	98,500
» » » » 1-10-1980/83 .	98,850
» » » » 1- 3-1981/84 .	98,175
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,500
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982 .	94,825
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 .	98,375
» » » 12 % 1- 4-1982 .	96,375
» » » 15 % 1- 1-1983 .	95,300
» » » 12 % 1-10-1983 .	87,200
» » » 12 % 1- 1-1984 .	84,750
» » » 12 % 1- 4-1984 .	84,450
» » » 12 % 1-10-1984 .	83,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	81,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 ottobre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1220,500
Dollaro canadese	1011,600
Marco germanico .	529,585
Fiorino olandese . .	479,825
Franco belga . . .	31,765
Franco francese .	210,980
Lira sterlina	2216,300
Lira irlandese	1874,250
Corona danese	165 —
Corona norvegese . .	201,960
Corona svedese .	2 5,970
Franco svizzero . . .	640,550
Scellino austriaco .	75,620
Escudo portoghese . .	18,575
Peseta spagnola	12,447
Yen giapponese	5,193
E.C.U. . . .	1294,230

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella posizione iniziale della qualifica di « assistente tecnico » (ex carriera di concetto) del ruolo tecnico.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti, un concorso pubblico, per esami, ad un posto nella posizione iniziale della qualifica di « assistente tecnico », in prova, (ex carriera di concetto), del ruolo tecnico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, con sola sede centrale in Roma alla via della Purificazione n. 31 (c.a.p. 00187).

Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o di perito industriale edile; età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla direzione generale della Cassa - Ufficio del personale, a mezzo del servizio postale, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso, dello schema della domanda e del programma di esame, presso gli uffici della direzione generale della Cassa.

(6259)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria degli idonei del concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Nuoro

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 gennaio 1980 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Nuoro;

Visto il decreto ministeriale in data 11 aprile 1981, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107, 11 luglio 1980, n. 312 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Nuoro, nell'ordine appresso indicato:

1) D'Angelo Domenico	punti 86,104	su 132
2) Lauria Rocco	» 84,498	»
3) Patriarca Emilio	» 82,933	»
4) La Rocca Pietro	» 82,486	»
5) Melandri Eligio	» 80,828	»
6) Zagordo Cosimo	» 80,778	»
7) Serraglio Giovanni	» 79,649	»
8) Ciccone Saverio	» 79,563	»
9) Federici Glauco	» 78,627	»
10) Piredda Salvatore G.	» 78,293	»
11) Campinoti Nelio	» 78,289	»
12) Gotelli Giorgio	» 77,748	»
13) Silvestri Boris	» 76,952	»
14) Villani Benedetto	punti 76,750	su 132
15) Pazzaglia Mario	» 76,738	»
16) Accarino Rosario	» 76,681	»
17) Rizzo Guido	» 76.409	»
18) Caldarella Antonino	» 76,401	»
19) Gianfranchi Cleto Ruggero	» 76,104	»
20) Lo Martire Stelio	» 75,997	»
21) Chindamo Giuseppe	» 75,797	»
22) Pesente Elio	» 74,976	»
23) Mancini Lucio	» 74,557	»
24) Onofri Ermanno	» 74,382	»
25) Lucchini Lino	» 74,080	»
26) Domina Mariano	» 73,086	»
27) Di Caprio Salvatore	» 73,866	»
28) Girardi Filippo	» 73,759	»
29) Aprile Pietro Maria	» 73,527	»
30) Di Martino Antonino	» 73,520	»
31) Nardelli Antonio	» 73,459	»
32) Fisicaro Antonino	» 73,390	»
33) Frisi Doro	» 72,566	»
34) De Felice Renato	» 72,214	»
35) Muriana Giuseppe	» 72,072	»
36) Faillace Peppino	» 71,926	»
37) Bianco Antonio	» 71,722	»
38) Scorza Saverio	» 71,446	»
39) Guggino Giuseppe	» 71,336	»
40) Caleffi Esterino	» 71,221	»
41) Sorge Giuseppe	» 71,084	»
42) Mingolla Aldo	» 71,083	»
43) Carlomagno Michele	» 70,732	»
44) Bruni Ugo	» 70,609	»
45) Nasuti Antonio	» 70,520	»
46) Famiglietti Mario	» 70,366	»
47) Rampelli Vincenzo	» 70,316	»
48) Castellaneta Nicola	» 70,234	»
49) Franco Vincenzo	» 70,186	»
50) Luchetti Loreto	» 70,033	»
51) Ricci Rudio	» 69,923	»
52) Amorelli Giuseppe	» 69,866	»
53) La Candia Michele	» 69,800	»
54) Gigliotti Giovanni	» 69,722	»
55) Capuano Rosario	» 69,393	»
56) Di Domenica Vittorio	» 69,388	»
57) La Dogana Raffaele	» 68,782	»
58) Priolo Vincenzo	» 68,563	»
59) Patriarca Mario	» 68,520	»
60) Calasso Mario	» 68,304	»
61) Faedda Silvio	» 68,250	»
62) Barbara Francesco	» 68,068	»
63) Di Massa Pelino	» 67,796	»
64) Santoro Pasquale	» 67,760	»
65) Ipprio Ilario	» 67,680	»
66) Coniglione Sebastiano	» 67,545	»
67) Olivieri Antonio	» 67,533	»
68) Busillo Giovanni	» 67,247	»
69) Marinelli Gaspero	» 67,240	»
70) Aceti Pietro	» 66,916	»
71) Contini Graziano	» 66,457	»
72) Matassa Livio	» 65,432	»
73) Mastrogiovanni Carmelo	» 64,856	»
74) Florenzano Mario Domenico	» 64,849	»
75) Alba Calogero	» 64,767	»

76) Fabbro Raffaello . . . . . punti 64,050 su 132
77) Chittaro Mario . . . . . . » 63,815 »
78) Licata Giovanni A. . . . . . » 63,766 »
79) Bruno Carmelo . . . . . » 63,500 »
80) Loiodice Michele . . . . . » 63,340 »
81) Costardi Felice . . . . . » 63,149 »
82) Lecis Nicola . . . . . » 63,106 »
83) Triarico Ennio . . . . . » 62,616 »
84) Amico Salvatore . . . . . » 62,574 »
85) Criscuoli Matteo . . . . . » 62,466 »
86) Boccia Michele . . . . . » 62,066 »
87) Pugliesi Domenico . . . . . » 61,863 »
88) Calabrò Nicola . . . . . » 61,632 »
89) Brusatin Leo Fernando . . . . punti 61,136 su 132
90) Farruggia Gerlando . . . . . » 61,100 »
91) Benevole Romano . . . . . . » 61,099 »
92) Minelli Elio . . . . » 60,366 »
93) Marino Angelo . . . . . . » 59,684 »
94) Cafardi Severino . . . . . . » 58,438 »
95) Scarelli Marcello . . . . . . » 56,181 »
96) Bernardo Mario . . . . » 52,832 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1981

p. *Il Ministro*: CORDER

(6188)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1981, n. 27.

Norme inerenti alle modificazioni del suolo in terreni sottoposti al vincolo idrogeologico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 19 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazioni

Ai sensi del terzo comma dell'art. 30 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, così come modificata dalla legge regionale 20 maggio 1980, n. 50, nelle porzioni di territorio soggette al vincolo idrogeologico ogni intervento, ivi compresi quelli di cui all'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è condizionato al rilascio di autorizzazione secondo le procedure e le modalità di cui alla presente legge.

Gli articoli 10 e 11 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successiva modificazione con legge regionale 10 dicembre 1979, n. 68, sono abrogati.

Art. 2.

Procedure

Le domande in duplice copia, devono essere indirizzate, a cura del richiedente, al presidente della giunta regionale ed inoltrate, previa pubblicazione di entrambe le copie all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per 15 giorni, all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

L'ispettorato ripartimentale delle foreste, ricevute le copie pubblicate, istruisce le domande indicando tutte le prescrizioni necessarie per l'esecuzione delle opere e le trasmette quindi, con proprio parere, entro 40 giorni dalla data di ricevimento, salvo motivate cause di forza maggiore o connesse alla mancanza di documentazione idonea che debbono essere comunicate all'interessato entro lo stesso termine, al presidente della giunta regionale per la predisposizione del provvedimento autorizzato.

Il presidente della giunta regionale si avvale, per la predisposizione del provvedimento autorizzativo relativo alle attività estrattive ed alle strade, fatta eccezione per le strade ad uso silvo-pastorale, per le piste forestali e per le opere di cui al primo comma dell'art. 7 della presente legge, oltre che del parere di cui al comma precedente, anche delle risultanze istruttorie del servizio geologico regionale. A tale fine l'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, nell'ambito delle procedure di cui al comma precedente, invia, nel termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle domande, copia dell'istanza e relativa documentazione al servizio geologico. Il servizio geologico predispone, tramite attività e procedure per quanto possibile contestuali a quelle esperite dall'ispettorato ripartimentale delle foreste, le risultanze istruttorie inerenti alla compatibilità delle opere con i caratteri geomorfologici delle aree interessate entro 40 giorni dalla data di ricevimento delle istanze, salvo motivate cause di forza maggiore o connesse alla mancanza di documentazione idonea che debbono essere comunicate all'interessato entro lo stesso termine.

Le risultanze istruttorie attinenti alle attività estrattive sono comunicate alla commissione tecnico-consultiva di cui allo art. 6 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69.

Art. 3.

Documentazione per gli interventi connessi alle attività estrattive

Le domande relative agli interventi connessi alle attività estrattive debbono essere corredate in duplice copia della seguente documentazione:

a) rilevamento topografico che illustri la situazione planoaltimetrica dell'area interessata, in scala non inferiore al rapporto 1:2000 e con equidistanza tra le curve di livello comunque non superiore a m 5;

b) relazione geologica tecnica che illustri le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche locali, nonché la compatibilità dell'intervento estrattivo con la stabilità dell'area interessata;

c) relazione, con relativo schema grafico, che illustri le opere da realizzarsi per l'esercizio della cava o torbiera, i metodi di coltivazione, la stima dei volumi che verranno posti a discarica nonché la loro ubicazione prevista.

Il decreto autorizzato del presidente della giunta regionale rilasciato ai sensi della presente legge, relativo all'attività di cava, non ha effetto ai fini del provvedimento di autorizzazione di cui alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69, con il quale sono determinate le prescrizioni in ordine alle modalità e durata dei lavori di coltivazione ed alle opere di recupero ambientale.

Art. 4.

Documentazione per gli interventi connessi alle acque minerali e termali

Le domande relative agli interventi connessi alle acque minerali e termali debbono essere corredate in duplice copia da una relazione descrittiva dei lavori che si vogliono intraprendere con indicazione plano-altimetrica della loro ubicazione.

Art. 5.

Strade in zone sottoposte al vincolo idrogeologico

Le domande relative alle strade debbono essere corredate in duplice copia della seguente documentazione:

a) relazione generale che illustri il tipo di viabilità che si intende realizzare, l'uso previsto, nonché l'indicazione dei carichi massimi di esercizio, la copertura vegetale della zona interessata, le caratteristiche geomorfologiche nonché geologico tecniche dei terreni interessati dal tracciato, le eventuali opere di difesa realizzate dalla pubblica amministrazione e presenti nell'area in esame;

b) planimetria a curve di livello del tracciato e zone circostanti in scala non inferiore al rapporto 1:10.000 e con equidistanza tra le curve di livello non superiore a m 5;

c) profili topografici disposti secondo la massima pendenza del versante. Tali profili debbono essere realizzati ogni 200 metri di sviluppo planimetrico del tracciato e comunque nei punti più significativi del tracciato medesimo;

d) profilo longitudinale del tracciato;

e) sezioni trasversali al corpo stradale eseguite ogni 100 metri di sviluppo planimetrico e comunque nei punti più significativi del tracciato;

f) progetto delle opere d'arte quali ponti, muri di sostegno, canalette etc.;

g) relazione scritto-grafica riguardante lo smaltimento delle acque di ruscellamento superficiale raccolte dal tracciato in progetto.

Le domande relative ad interventi per la costruzione di strade ad uso silvo-pastorale e piste forestali, ossia di opere viarie a fondo naturale o a fondo stabilizzato finalizzate esclusivamente all'utilizzazione e/o salvaguardia di complessi silvo-pastorali, debbono essere corredate in duplice copia dalla seguente documentazione;

a) relazione che illustri le necessità immediate e future a cui è finalizzata la strada, la rispondenza dell'opera alle necessità medesime, il modo in cui si intende procedere allo smaltimento delle acque di ruscellamento superficiale raccolte dal tracciato in progetto;

b) planimetria a curve di livello del tracciato e zone circostanti in scala funzionale ad una precisa individuazione del tracciato medesimo e in ogni caso non inferiore al rapporto 1:25.000.

E' facoltà degli uffici istruttori richiedere l'integrazione dei documenti presentati nel caso essi non garantiscano l'esatta valutazione della compatibilità dell'opera con i caratteri geomorfologici dell'area.

Nel caso di domande inerenti all'apertura di strade ad uso silvo-pastorale e piste forestali, nell'ambito delle procedure di cui all'art. 2 e fermo restando quanto previsto dal secondo comma del presente articolo, è compito degli uffici istruttori valutare, oltre alla compatibilità dell'opera con i caratteri geomorfologici delle aree interessate dal tracciato:

a) prioritariamente la possibilità di utilizzo della rete viaria esistente e l'eventuale modifica del tracciato proposto;

b) nel caso di opere finalizzate prevalentemente all'esbosco, la possibilità di sostituire le medesime con altri più opportuni sistemi di esbosco.

Le strade ad uso silvo-pastorale e le piste forestali sono interdette al passaggio di ogni tipo di mezzo motorizzato, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, per i mezzi dei proprietari del fondo, nonché per i mezzi di chi vi debba necessariamente accedere per motivati scopi professionali.

Il divieto di passaggio di cui al comma precedente è reso noto al pubblico mediante l'affissione, a cura del proprietario, di un apposito segnale recante gli estremi della presente legge.

Il presidente della giunta regionale può altresì subordinare l'autorizzazione relativa all'apertura di strade ad uso silvo-pastorale e di piste forestali all'interdizione al traffico mediante l'installazione di apposite, chiudende, purchè venga costantemente garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Art. 6.
Cauzioni ed opere di rimboschimento

L'autorizzazione di cui all'art. 1 della presente legge è subordinata all'impegno, da parte del richiedente, a rimboschire e ad eseguire, a proprie spese, le opere di cura colturale di una superficie pari a 10 volte la superficie oggetto della richiesta di trasformazione e al versamento di una cauzione proporzionale a L. 1.500.000 per ogni ettaro di terreno soggetto a trasformazione, e comunque non inferiore a lire 1 milione. Qualora non siano reperibili aree atte al rimboschimento, oltre al versamento cauzionale, il richiedente è tenuto al versamento del corrispettivo del rimboschimento sul bilancio della Regione. Dalle prescrizioni del presente comma si deroga quando la trasformazione:

a) è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

b) è finanziata da leggi o provvedimenti statali, regionali o C.E.E.;

c) riguardi interventi di trasformazione che costituiscano mera ristrutturazione, risistemazione e manutenzione di opere esistenti.

Il decreto di autorizzazione del presidente della giunta regionale stabilisce il termine entro il quale debbono essere terminati i lavori, le modalità dell'eventuale rimboschimento, nonché la durata delle relative cure colturali.

Il versamento della cauzione e del corrispettivo del rimboschimento deve essere effettuato direttamente alla tesoreria della regione Piemonte, ovvero tramite conto corrente postale intestato alla regione Piemonte. Il versamento del deposito cauzionale può essere altresì effettuato anche tramite fidejussione bancaria, o assicurativa, ovvero di altri enti pubblici a ciò autorizzati.

La restituzione della cauzione avviene a seguito di accertamento della regolare esecuzione dei lavori e delle eventuali opere di rimboschimento e/o di quelle accessorie previste nel decreto di autorizzazione. Alla restituzione della cauzione si provvede con decreto del presidente della giunta regionale, a norma del quarto comma dell'art. 55 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12.

Le normative di cui al presente articolo non si applicano per l'apertura di cave, per le quali si applica il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 69, nonché per le opere ad esse accessorie.

La cauzione di L. 1.500.000 di cui al primo comma del presente articolo può essere annualmente rivalutata con deliberazione della giunta regionale.

Ai fini dell'introito delle somme versate a norma del presente articolo è fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

Art. 7.
Interventi di limitata entità

Per tutti gli interventi di limitata entità in zone sottoposte al vincolo idrogeologico che, a discrezione dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, siano tali da non pregiudicare la stabilità dei versanti o l'assetto idrogeologico dei luoghi, l'ispettorato ripartimentale medesimo predispone un proprio nulla osta, contenente le modalità di esecuzione delle opere a cui il richiedente deve attenersi, entro il termine di 40 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Gli interventi autorizzabili secondo le modalità di cui al comma precedente devono essere finalizzati all'attività agro-silvo-pastorale, ovvero devono costituire mera ristrutturazione, risistemazione e manutenzione di opere esistenti, ovvero devono riguardare gli interventi relativi alle opere di cui al secondo comma del successivo art. 8.

Copia del nulla osta e copia della relativa istanza debbono essere inviati dall'ispettorato ripartimentale delle foreste al presidente della giunta regionale. Trascorsi 15 giorni dalla data di ricevimento senza che sia sollevata alcuna eccezione, richiedente ulteriori istruttorie, il nulla osta viene rilasciato al richiedente dall'ispettorato ripartimentale delle foreste e sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione del presidente della giunta regionale.

Gli eventuali rilievi e le condizioni del presidente della giunta regionale sono inclusi nell'autorizzazione rilasciata, entro gli stessi 15 giorni, ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

Gli interventi di cui al presente articolo sono esenti dalle prescrizioni del primo comma dell'art. 6 della presente legge.

Art. 8.
Opere di interesse pubblico nelle zone sottoposte a vincolo

Le opere previste dall'art. 31 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, così come modificata dalla legge regionale 20 maggio 1980, n. 50, sono soggette alla procedura di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge: l'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio invia, nel termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle domande, copia dell'istanza e relativa documentazione al servizio geologico regionale.

Le opere di palificazione relative agli elettrodotti non superiori a 30 mila volts ed agli impianti di telecomunicazione, sono soggette alla procedura di cui al precedente art. 7.

Sono esenti da autorizzazione tutte le opere di pronto intervento successive a calamità naturali e le opere di inverdimento e di rimboschimento.

Le opere di cui al presente articolo sono esenti dai versamenti e dalle opere di rimboschimento di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

Sanzioni

Gli interventi di cui alla presente legge eseguiti senza la prescritta autorizzazione del presidente della giunta regionale o in difformità della stessa comportano le sanzioni di cui all'art. 17 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

Le violazioni alle norme di cui all'art. 5, commi quinto e sesto, della presente legge, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di lire 1.000.000; la vigilanza è affidata al personale dipendente dal Corpo forestale dello Stato ed agli agenti di polizia locale, urbana e rurale.

Delle violazioni di cui al comma precedente viene redatto dal personale di vigilanza, un verbale che deve essere trasmesso entro 15 giorni al presidente della giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data di notifica, ricorso alla giunta regionale, la quale si pronuncia entro 90 giorni.

Art. 10.

Disposizioni contabili per il versamento delle sanzioni

Ai fini dell'introito delle somme versate a titolo di sanzione per le violazioni alle norme di cui all'art. 5, commi quinto e sesto, della presente legge, è istituito, nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1981, apposito capitolo con la denominazione « Proventi connessi alle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni del divieto di transito su strade silvo-pastorali e piste forestali e derivanti da omissione di segnalazione del divieto di transito medesimo » e con la dotazione di L. 5.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Nei bilanci per gli anni finanziari 1982 e successivi saranno istituiti i capitoli di cui al precedente comma, con stanziamenti che saranno determinati ai sensi delle singole leggi di approvazione dei bilanci stessi.

Art. 11.

Norma finale

La denominazione del capitolo n. 3045 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1981 è così modificata: « Proventi connessi al versamento di cauzioni e versamenti effettuati a seguito di trasformazioni nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico ed utilizzabili per l'esecuzione di interventi inerenti alla ricostruzione e al miglioramento del patrimonio silvo-pastorale ».

Analogamente la denominazione del cap. 14145 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981 è così modificato: « Restituzione di somme versate a titolo di cauzione e interventi da effettuarsi per la ricostruzione ed il miglioramento del patrimonio silvo-pastorale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 agosto 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1981, n. 28.

Proroga e modifiche della legge regionale 31 agosto 1979, n. 56: « Provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 19 *agosto* 1981

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 31 agosto 1979, n. 56 « Provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva » è prorogata e modificata come segue.

L'ultimo comma dell'art. 2 è così sostituito: « Sono esclusi dalle provvidenze di cui ai commi precedenti le opere che hanno ottenuto l'abitabilità o l'agibilità anteriormente al 17 aprile 1977 e gli acquisti anteriori alla medesima data ».

All'art. 3, alla cifra « 30.000.000 » è sostituita la cifra « 40.000.000 ».

Dopo l'art. 3 è inserito il seguente art. 3-*bis*: « Intervento straordinario per il mancato innevamento ».

« Per la costruzione, il completamento e la ristrutturazione di impianti di trasporto a fune utilizzati per la pratica dello sci nonchè per l'acquisto di mezzi meccanici per la battitura delle piste da sci sono concesse limitatamente all'anno 1981 alle imprese concessionarie danneggiate dalla mancanza di neve nella stagione invernale 1980-81 le seguenti provvidenze in alternativa:

a) contributo costante in relazione a mutui di cui all' l'art. 3, lettera *a*);

b) contributo *una tantum* in conto capitale fino al 20 % dell'importo dei ratei o canoni scaduti o in scadenza nel 1981 relativi a mutui contratti con istituti di credito o ad operazioni di locazione finanziaria intraprese con società di leasing.

Le provvidenze di cui al comma precedente sono concesse in deroga ai criteri indicati dall'art. 5 con priorità alle piccole e medie imprese secondo il seguente ordine di precedenza:

a) per interventi di ristrutturazione degli impianti da realizzarsi obbligatoriamente nel 1981;

b) per la realizzazione di impianto o acquisto di mezzi che vengano ad integrare in modo determinante la funzionalità della struttura esistente.

L'ordine di precedenza di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente comma si osserva altresì per le altre imprese ».

L'art. 4 è così sostituito: « Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla Regione - Assessorato al turismo, corredate del progetto dell'opera, della relazione tecnica e del preventivo dettagliato di spesa, nei seguenti termini:

a) entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno 1981;

b) entro il 30 giugno, per l'anno 1982.

Nei termini di cui al precedente comma, una copia della domanda e della documentazione a corredo, dovranno essere presentate al comune per il parere di conformità dell'opera allo strumento urbanistico generale.

Per le opere da realizzarsi in territorio montano il comune esprimerà il proprio parere sentita la comunità montana al fine di accertare la coerenza dell'iniziativa alle indicazioni del piano di sviluppo.

Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda il comune farà pervenire il parere alla Regione - Assessorato al turismo; qualora il parere non pervenga entro tale termine si intenderà negativo ».

Art. 2.

Le domande presentate ai sensi della legge regionale 31 agosto 1979, n. 56, successivamente alla scadenza dei termini previsti dalla medesima e non oltre la data di pubblicazione della presente legge, si ritengono presentate ai sensi della presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con appositi stanziamenti del bilancio pluriennale, così come sotto ripartiti, entro l'ammontare complessivo di lire 3400 milioni per gli anni 1981-1982 e 1983:

lire 200 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1982 e lire 1300 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1983 per la concessione di contributi costanti di durata non superiore a 15 anni, in relazione a mutui per la realizzazione ed il miglioramento di strutture ricettive ed impianti complementari all'attività turistica nonchè di impianti di trasporto a fune;

lire 20 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1983 per la concessione di contributi di durata non superiore a 10 anni, in relazione a mutui per opere di ristrutturazione ed adattamento di immobili rurali;

lire 100 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1983 per la concessione di contributi costanti per un periodo di 3 anni per il miglioramento di strutture degli impianti fissi di alberghi, pensioni e locande;

lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1981, lire 100 milioni nell'esercizio finanziario 1982 e lire 300 milioni nell'esercizio finanziario 1983 per la concessione di contributi in conto

capitale per opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica, nonchè per la realizzazione di impianti di trasporto a fune e per l'acquisto di mezzi meccanici per la battitura delle piste da sci;

lire 150 milioni nell'esercizio finanziario 1982 e lire 800 milioni nell'esercizio finanziario 1983 per la concessione di contributi in conto capitale per opere di arredamento o rinnovo dell'arredamento;

lire 30 milioni nell'esercizio finanziario 1983 per la concessione di contributi in conto capitale per opere di ristrutturazione ed adattamento di immobili rurali.

L'iscrizione degli stanziamenti negli appositi capitoli dei bilanci annuali sarà autorizzata con le singole leggi di approvazione dei bilanci.

Per l'anno 1981 viene istituito il capitolo avente per oggetto « contributi in conto capitale per opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica, nonchè, per la realizzazione di impianti di trasporto a fune e per l'acquisto di mezzi meccanici per la battitura delle piste da sci », con lo stanziamento di lire 200 milioni in termini di competenza e di cassa alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del cap. 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981.

Per l'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge delle istanze presentate per l'anno 1981 la giunta regionale può disporre prenotazione di impegno di spesa in misura non superiore al 50 % dello stanziamento disponibile globalmente per ogni voce di spesa; le istanze non rientranti in tale limite di finanziamento sono riesaminate congiuntamente a quelle presentate per l'anno 1982.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 agosto 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1981, n. 29.
Rendiconto dell'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 19 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Approvazione del rendiconto

Il rendiconto generale della Regione, per l'anno finanziario 1980, è approvato con le risultanze di cui alla presente legge.

Al rendiconto di cui al precedente comma è allegato ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 29, il conto consuntivo dell'Istituto ricerche economico-sociali del Piemonte per l'anno finanziario 1980 e il conto consuntivo dell'azienda regionale « Tenuta La Mandria » per l'anno finanziario 1980.

Art. 2.
Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 1980

Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extra-tributarie, le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborso di crediti ed accensione di prestiti, le entrate per contabilità speciali, per la competenza dell'esercizio finanziario 1980, risultano accertate dal rendiconto consuntivo del bilancio in lire 1.706.208.701.642.

Le entrate di cui al primo comma furono riscosse in lire 1.477.863.294.334 e rimasero da riscuotere in L. 228.345.407.308.

Art. 3.
Spese di competenza dell'esercizio finanziario 1980

Le spese dell'area di attività e delle aree di intervento, nonchè delle contabilità speciali dell'esercizio finanziario 1980 risultano stabilite dal rendiconto consuntivo del bilancio in L. 1.849.612.464.130.

Le spese di cui al precedente comma furono pagate in L. 1.633.110.569.805 e rimasero da pagare in L. 216.501.894.325.

Art. 4.
Fondo di cassa

Il fondo di cassa al termine dell'esercizio finanziario 1980 risulta di L. 53.153.064.707, come si deduce dal prospetto seguente:

Fondo di cassa all'1-1-80	L.	150.832.429.660
Entrate complessive	»	1.798.145.263.412
Totale . . .	L.	1.948.977.693.072
Spese complessive	L.	1.895.824.628.365
Fondi di cassa al 31-12-80	»	53.153.064.707

Art. 5.
Residui attivi degli esercizi finanziari 1979 e precedenti

I residui attivi degli esercizi finanziari precedenti risultano stabiliti, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1979 in lire 492.510.134.433.

I residui di cui al precedente comma sono stati riaccertati al 31 dicembre 1980 in lire 490.584.723.767, riscossi in lire 320.281.969.078 e rimasti da riscuotere per L. 170.302.754.689.

Art. 6.
Spese residue degli esercizi finanziari 1979 e precedenti

I residui passivi degli esercizi finanziari precedenti risultavano, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1979, in complessive L. 475.515.324.446.

I residui di cui al precedente comma sono stati riaccertati al 31 dicembre 1980 in lire 385.629.546.017, pagati per lire 262.714.058.560 e rimasero da pagare L. 122.915.487.457.

Art. 7.
Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1980

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1980 risultano stabiliti, dal rendiconto consuntivo del bilancio in L. 398.648.161.997 e si riferiscono per L. 228.345.407.308 alle somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1980 come risulta indicato nel precedente art. 2, e per L. 170.302.754.689 alle somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi finanziari 1979 e precedenti come risulta indicato nel precedente art. 5.

Art. 8.
Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1980

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1980 risultano stabiliti, dal rendiconto consuntivo del bilancio in L. 339.417.381.782.

I residui di cui al precedente comma si riferiscono per L. 216.501.894.325 alle somme rimaste a pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1980, come risulta indicato nel precedente art. 3, per lire 122.915.487.457 alle somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi finanziari 1979 e precedenti, come risulta nel precedente art. 6.

Art. 9.
Avanzo finanziario

L'avanzo finanziario dell'esercizi 1980 è di L. 112.383.844.922 così come risulta dal seguente prospetto:

Fondo cassa	L.	53.153.064.707
Residui attivi	»	398.648.161.997
Totale . . .	L.	451.801.226.794
Residui passivi	»	339.417.381.782
Avanzo finanziario	»	112.383.844.922

Art. 10.
Disposizioni speciali

E' approvata l'eccedenza di cassa di cui al cap. 11840 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980.

Art. 11.
Attività finanziarie e patrimoniali

La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario 1979 risultava stabilita nel relativo rendiconto generale in L. 711.944.682.353.

La consistenza delle attività di cui al precedente comma alla chiusura dell'esercizio finanziario 1980 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in L. 550.698.660.843.

La presente legge regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 agosto 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1981, n. 30.
Modifica degli articoli 5 e 10 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69, in materia di cave e torbiere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 19 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69, è così modificato:

« La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati in triplice copia che ne formano parte integrante:

a) progetto di coltivazione che illustri le opere da realizzarsi per l'esercizio della cava, i metodi di coltivazione da adottare, i macchinari da impiegarsi, il programma di coltivazione, il numero dei dipendenti occupati, gli impegni finanziari previsti, i tempi di investimento;

b) progetto delle opere necessarie al recupero ambientale della zona, da realizzarsi durante e/o al termine della coltivazione, con annesse planimetrie e sezioni quotate in scala idonea a rappresentare l'aspetto dei luoghi dopo l'intervento estrattivo;

c) rapporto geotecnico che illustri dettagliatamente la compatibilità dell'intervento estrattivo con la stabilità dell'area interessata;

d) rilevamento topografico che illustri la situazione plano-altimetrica dell'area stessa;

e) per le persone fisiche il certificato di iscrizione della camera di commercio, industria e agricoltura; per le società di persone il certificato della cancelleria del tribunale da cui risulti essere la società nel pieno esercizio dei propri diritti, nonchè l'atto costitutivo in vigore; per le società di capitali il certificato della cancelleria del tribunale da cui risulti essere la società nel pieno esercizio dei propri diritti, il capitale sociale, il nome dei legali rappresentanti e i poteri ai medesimi conferiti, il testo integrale dello statuto in vigore, nonchè, ove occorra, l'estratto autentico della deliberazione dell'assemblea o del consiglio di amministrazione da cui risulti il nome del rappresentante della società abilitato alla sottoscrizione della domanda;

f) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulti legittimato alla coltivazione;

g) il provvedimento autorizzativo del competente organo per le zone assoggettate ad eventuali vincoli di natura pubblicistica, ad eccezione di quanto previsto al punto *h*);

h) copia autentica della domanda presentata, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, con il referto di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio comunale.

L'amministrazione delegata si avvale, per l'istruttoria, dell'ufficio del competente assessorato regionale, facendone richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.

L'istruttoria si conclude con il parere della commissione prevista dal successivo art. 6 che deve essere emesso entro 60 giorni.

Nel caso che la cava ricada in area sottoposta a vincolo idrogeologico la commissione tecnico-consultiva esamina le risultanze istruttorie del provvedimento autorizzativo di cui alla legge regionale n. 57/1979 e successive modificazioni.

Le spese tecniche per l'istruttoria della domanda sono a carico del richiedente ».

Art. 2.

L'art. 10 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69, è così modificato:

« L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni 10 e può essere rinnovata previa l'osservanza delle norme previste per il rilascio.

L'eventuale indicazione di durata temporale nell'autorizzazione a trasformazione o modificazione di beni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modifiche, non influisce sulla durata dell'autorizzazione prevista nel presente articolo ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 agosto 1981

ENRIETTI

(5768)

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1981, n. 31.
Svincolo di destinazione dell'ospedale di Pra-Catinat e sua ristrutturazione a fini socio-assistenziali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 2 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 66, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i beni mobili e immobili e le attrezzature dell'Ospedale di Pra-Catinat, già trasferiti dal 1° gennaio 1981 al patrimonio del comune di Fenestrelle, sono, per esaurimento del fine dell'istituzione, svincolati dall'utilizzo per l'erogazione delle prestazioni ospedaliere.

Art. 2.

Il comune di Fenestrelle destina i beni mobili e immobili e le attrezzature già dell'ospedale di Pra-Catinat a fini di assistenza socio-sanitaria a soggetti che necessitano di soggiorni in località climatiche, nel quadro di interventi previsti dal piano socio-sanitario regionale.

Su conforme parere della comunità montana Val Chisone e Germanasca quale U.S.L. competente per territorio, il comune di Fenestrelle procederà, fatta salva l'utilizzazione dei beni mobili e delle attrezzature di carattere sanitario nell'ambito dei presidi della U.S.L. stessa, alla alienazione di beni mobili e attrezzature esistenti nel patrimonio già dell'ospedale di Pra-Catinat non compatibili con la nuova destinazione d'uso del complesso.

Il ricavato dovrà essere destinato ad opere di realizzazione ed ammodernamento dei presidi sanitari esistenti nel territorio della U.S.L. interessata.

Art. 3.

Per consentire la nuova destinazione del complesso edilizio, in modo che dell'attività sociale di cui all'articolo precedente possano beneficiare tutti gli assistibili della Regione, la amministrazione regionale, in accordo con il comune di Fenestrelle, contribuisce alla ristrutturazione del predetto complesso con l'importo massimo di lire 4.000 milioni da stanziarsi nei bilanci degli esercizi finanziari 1981-82-83.

Art. 4.

I servizi di cui al primo comma dell'art. 2 sono gestiti in comune dagli enti che intendono avvalersi dei servizi stessi in ragione del loro interesse, sulla base di accordi con la Regione ed il comune di Fenestrelle.

Art. 5.

Fermo restando il diritto alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale di cui alla legge regionale 20 maggio 1980, n. 52, i dipendenti, già nella pianta organica dell'Ente ospedaliero che comprendeva lo stabilimento di Pra-Catinat ed in servizio alla data del 30 giugno 1981, possono richiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere destinati:

alla comunità montana Val Chisone e Germanasca;

ai parchi naturali dell'Orsiera-Rocciavré e della Val Troncea;

all'ospedale valdese di Pomaretto;

all'organismo che sarà costituito per la gestione delle strutture di cui all'articolo 2 della presente legge.

Le destinazioni, di cui al precedente comma, sono effettuate della giunta regionale, in base a criteri di professionalità e nel rispetto delle preferenze espresse dagli interessati ed in relazione alle esigenze che saranno espresse dagli enti destinatari, entro il 30 giugno 1982, d'intesa con le istituzioni suindicate, le quali devono comunque garantire al personale la conservazione della posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nel ruolo di provenienza.

Il personale che permane nel comparto sanitario e che risulti in soprannumero all'atto della prima collocazione, da effettuarsi sulla base dell'art. 66, primo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nelle piante organiche dell'U.S.L. n. 42, può essere trattenuto presso questa U.S.L. in attesa dell'applicazione della normativa da emanarsi dalla Regione ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.

Nelle more dell'approvazione della pianta organica e della normativa regionale di cui al precedente comma, al personale è consentito di richiedere l'assegnazione ad altra unità sanitaria locale con istanza da presentare al presidente della giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'assegnazione avviene con decreto del presidente della giunta regionale in relazione alla vacanza di posti nella unità sanitaria locale prescelta.

Art. 6.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1981 la spesa di lire 1.000 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa dello stanziamento di cui al cap. 1000 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 è conseguentemente istituito apposito capitolo con la denominazione « Spese per la ristrutturazione del complesso edilizio di Pra-Catinat da destinare a fini di assistenza sociale » con lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le spese per gli anni finanziari 1982 e 1983 saranno stabilite con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino uficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 agosto 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1981, n. 32.

Seconda variazione al bilancio per l'anno 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del 2 settembre* 1981)

(*Omissis*).

(5769)

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1981, n. 33.

Proroga e modifiche della legge regionale 22 agosto 1979, n. 48: « Provvidenze in materia di promozione e diffusione della cultura e dell'informazione locali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del 9 settembre* 1981

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogata a tutto l'anno scolastico 1981-82 la validità delle provvidenze previste dalla legge regionale 22 agosto 1979, n. 48, sulla promozione e diffusione della cultura e dell'informazione locali, tramite l'assegnazione gratuita di abbonamenti a giornali quotidiani e periodici alle scuole medie di primo e secondo grado ed ai centri di formazione professionale del Piemonte.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 4 della citata legge regionale viene così sostituito:

« Nell'elenco di cui al comma precedente sono inclusi i periodici le cui direzioni ne facciano pervenire richiesta, entro il 31 agosto, alla giunta regionale, specificando le tariffe di abbonamento e allegando un esemplare del periodico da cui risulti che lo stesso sia edito da almeno un anno e per almeno quattro fascicoli all'anno ».

Art. 3.

L'art. 6 della citata legge regionale viene così sostituito:

« I soggetti di cui agli articoli pecedenti fanno pervenire alla giunta regionale, entro il 15 ottobre, richiesta scritta corredata da una relazione sull'utilizzo didattico dei quotidiani e dei periodici stessi, nell'ambito delle iniziative di programmazione educativa. La giunta regionale predispone un piano di ripartizione dei fondi e, sentita la commissione consiliare competente, assegna gli abbonamenti entro il successivo 30 novembre ».

Art. 4.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà in sede di definizione del bilancio 1982, che fisserà l'entità della spesa stessa e la relativa copertura finanziaria.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 settembre 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1981, n. 34.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del 9 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'undicesimo comma dell'art. 7 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, è modificato come segue:

« L'assemblea generale si rinnova ogni cinque anni e in ogni caso a seguito del rinnovo contestuale dei consigli dei comuni, facenti parte dell'associazione cui appartengono la maggioranza dei consiglieri componenti l'assemblea per dimissioni non surrogabili o altra causa abbia perduto la metà dei propri membri.

Per gli ambiti territoriali rappresentati dai due collegi elettorali previsti si procede al rinnovo parziale dell'assemblea generale, limitato al numero di consiglieri eletti in uno dei due collegi e con le modalità di cui ai commi precedenti, allorché i casi di decadenza dovuti a rinnovo contestuale di consigli comunali superino la metà del numero dei consiglieri attribuiti al collegio.

Nei casi previsti dai commi precedenti, i componenti l'assemblea generale dell'associazione dei comuni restano in carica sino alla nomina dei nuovi eletti; negli stessi casi devesi procedere alla rielezione del comitato di gestione, i cui membri, peraltro, rimangono in carica sino alla nomina dei successori ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 settembre 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1981, n. 35.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63: « Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dal 9 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Premessa finalità

Alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 dal titolo: « Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste » sono state apportate modificazioni ed integrazioni con le seguenti leggi regionali:

1) legge regionale 22 aprile 1980, n. 27, dal titolo: « Norme regionali per l'attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, riguardanti le associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni »;

2) legge regionale 2 maggio 1980, n. 33, dal titolo: « Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, interventi regionali in materia di agricoltura e foreste ».

Con la presente legge regionale vengono apportate ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63.

I richiami contenuti nella presente legge si riferiscono al testo della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, già integrato e modificato dalla legge regionale 22 aprile 1980, n. 27, e della legge regionale 2 maggio 1980, n. 33.

Art. 2.

Modificazioni ed integrazioni al titolo I della legge regionale 12 *ottobre* 1978, *n.* 63

All'art. 3, lettera *a*), sono soppresse le parole:

« Le strutture fisse, che siano realizzate fruendo dei contributi previsti dalla presente legge, non possono essere distolte dall'uso e dalle finalità per cui sono stati ottenuti i benefici, per almeno 10 anni; le attrezzature mobili per almeno 5 anni », e sono sostituite dalle seguenti parole:

« Le strutture fisse, che siano realizzate fruendo dei contributi previsti dalla presente legge, non possono essere distolte dall'uso e dalle finalità per cui sono stati ottenuti i benefici, per almeno 20 anni; le attrezzature mobili per almeno 5 anni ».

All'art. 3, lettera *b*), disposizioni varie, punto 1), acquisto terreni in pianura, sono soppresse le parole:

« ...ampliamento, accorpamento ed arrotondamento ... »

e sono sostituite dalle parole:

« ...formazione, ampliamento, accorpamento ed arrotondamento ... ».

All'art. 4, comma primo, punto 1), dopo le parole: « 1) le opere... » sono aggiunte le parole: « ... e le iniziative... ».

All'art. 4, comma primo, al punto 1, sono aggiunte le seguenti parole:

« nonché opere e iniziative connesse col trasferimento delle aziende dalle zone previste dai piani regolatori a destinazione non agricola a quelle agricole ».

All'art. 4 sono aggiunte le parole:

« E' assicurata priorità, nell'ordine alle opere ed iniziative da realizzarsi rispettivamente nelle zone classificate di montagna, di collina e di pianura ».

All'art. 5, lettera *a*), istruzioni, sono soppresse le parole:

« ...sentito il comitato tecnico consultivo regionale di cui all'art. 28 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15... »

e sono sostituite dalle parole:

« ...sentito il parere della commissione consultiva regionale di cui al successivo art. 8... ».

All'art. 5, lettera *c*), sono soppresse le parole:

« L'amministrazione regionale è comunque tenuta a dare una risposta entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza ».

All'art. 5, la lettera *e*), realizzazione anticipata di opere ed acquisti, è soppressa e così sostituita:

« *e*) Istruttoria - idoneità - impegno - collaudo - liquidazione.

L'amministrazione regionale è tenuta ad effettuare l'istruttoria con visita in azienda, ove necessario, comunicando l'esito ai richiedenti, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Nel caso di esito negativo la domanda viene respinta con risposta motivata. Nel caso che esistano i requisiti soggettivi ed oggettivi, previsti dalla legge e dalle relative istruzioni per l'applicazione, viene rilasciato il certificato di idoneità in cui risulti, tra l'altro:

il limite massimo di finanziamento concedibile in base ai dati disponibili ed ai parametri vigenti al momento dell'istruttoria;

la rispondenza tecnico-agronomica ed economica dell'iniziativa alle esigenze delle aziende e la coerenza con gli obiettivi della presente legge;

le caratteristiche, la quantità e le dimensioni di massima dell'iniziativa;

le eventuali condizioni e prescrizioni;

se esiste o meno la necessaria disponibilità finanziaria.

Il certificato non comporta impegno di finanziamento da parte dell'amministrazione regionale e non da diritto a precedenze o priorità, ma rappresenta autorizzazione per l'eventuale attuazione dell'iniziativa ed esecuzione delle opere.

Resta fermo che il provvedimento di concessione delle agevolazioni regionali potrà essere emesso soltanto:

nel caso esista la necessaria disponibilità finanziaria;

qualora venga confermata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi sulla base della documentazione e di eventuali accertamenti;

nel rispetto della normativa, procedure, priorità e preferenze previste dalla legge e dalle relative istruzioni vigenti.

Il certificato di idoneità viene rilasciato per iscritto dal responsabile del servizio, il quale può delegare a tale scopo il funzionario istruttore o altro funzionario.

Nel caso di iniziative assistite da concorso regionale negli interessi il richiedente, sulla base del certificato di idoneità, può ottenere il finanziamento da parte dell'istituto di credito sottoscrivendo, a proprio rischio, la relativa obbligazione.

La sottoscrizione della obbligazione con l'istituto di credito agrario, prima del rilascio del nulla-osta da parte dell'amministrazione regionale, non preclude — di per sè — la successiva eventuale concessione del concorso regionale negli interessi.

Trascorsi i centoventi giorni di cui al primo comma senza che sia stata fornita risposta, l'interessato può, a proprio rischio, realizzare l'iniziativa senza che ciò precluda — di per sé — l'ammissibilità alle agevolazioni qualora sussistono tutti gli altri requisiti.

Comunque l'acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzature agricole, è consentito anche prima del rilascio del certificato di idoneità sia successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione

L'amministrazione regionale, entro trenta giorni dall'accertamento dell'esistenza della disponibilità finanziaria, richiede, a completamento della domanda, la presentazione della documentazione tecnica ed amministrativa, prevista dalle istruzioni, che deve essere prodotta entro i termini stabiliti dalle istruzioni per l'applicazione della legge.

L'amministrazione regionale, qualora venga confermata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e sulla base della normativa e dei parametri vigenti in quel momento, è tenuta ad emettere il provvedimento di impegno entro sessanta giorni dal completamento della documentazione, nel rispetto della normativa, procedure, priorità e preferenze previste dalla legge e dalle relative istruzioni vigenti in quel momento.

L'interessato deve attuare l'iniziativa, entro il periodo indicato nel provvedimento, e comunicare all'amministrazione regionale l'avvenuta esecuzione delle iniziative allegando la documentazione prevista.

L'amministrazione regionale è tenuta ad effettuare gli adempimenti di competenza dell'assessorato agricoltura e foreste necessari per la liquidazione entro i quarantacinque giorni successivi alla presentazione della documentazione.

Le presenti procedure entrano in vigore a partire dalla data stabilita dalla giunta regionale con le istruzioni per l'applicazione della legge; fino a tale data valgono le precedenti procedure.

All'art. 5, lettera *f*) è soppressa e così sostituita:

« *f*) Anticipazione ed acconti.

L'amministrazione regionale può erogare anticipazioni ed acconti:

1) sui contributi in capitale per opere o impianti fissi, compresi reimpianti, coltivazioni e rimboschimenti:

a) alle cooperative agricole e loro consorzi, forme associative, enti pubblici o a maggioranza pubblica;

anticipazioni fino all'80 per cento da liquidarsi anche contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione;

ulteriori anticipazioni fino al 90 per cento su dichiarazione del beneficiario sulla entità delle opere eseguite;

b) agli altri beneficiari singoli:

anticipazioni fino all'80 per cento da liquidarsi anche contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione;

Nel caso che i lavori non vengano realizzati, il beneficiario è tenuto a restituire le somme introitate maggiorate degli interessi.

2) Su tutte le altre agevolazioni previste dalla presente legge e nelle percentuali stabilite dalla giunta regionale.

Per tutti i casi di cui ai precedenti punti 1), 2) possono essere inoltre concessi acconti sulla base dei lavori eseguiti e delle attività effettuate.

Inoltre le anticipazioni e gli acconti possono essere estesi in favore di coloro che sono già in possesso di provvedimenti di concessione ai sensi di leggi regionali.

Con deliberazione della giunta regionale vengono stabiliti i criteri, le modalità, e le procedure prevedendo in particolare, nella ipotesi di inadempienza, la restituzione immediata delle somme introitate, maggiorate degli interessi pari a cinque punti in più del tasso di riferimento del credito agrario di esercizio vigente al momento dell'erogazione dell'anticipazione e dell'acconto.

Il recupero delle somme, maggiorate degli interessi, viene attivato secondo la seguente procedura:

1) relazione del servizio che ha espletato l'istruttoria;

2) deliberazione della giunta regionale di revoca o di presa d'atto della revoca effettuata dal servizio competente.

La restituzione deve essere effettuata entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di mancata restituzione nel tempo indicato, il recupero viene effettuato secondo le procedure previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le somme introitate vengono iscritte in apposito capitolo di entrata a cui fa fronte un corrispondente capitolo della spesa per il loro riutilizzo nello stesso tipo di intervento.

Inoltre, fino a quando non sono state interamente recuperate le somme, rimane sospesa per l'inadempiente e l'azienda, ditta, ente, istituto, società rappresentata, l'erogazione di tutte le agevolazioni amministrate dall'amministrazione regionale.

All'art. 5, la lettera *h*) reclami, è soppressa e così sostituita:

« lettera *h*) Reclami.

Avverso le determinazioni dei servizi decentrati e centrali è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione o, in difetto della pubblicazione, reclamo alla giunta regionale, la quale decide entro i successivi sessanta giorni, sentito il parere della commissione consultiva regionale di cui al successivo art. 8.

La giunta regionale può delegare la decisione sui reclami all'assessore regionale competente per l'agricoltura e le foreste, il quale è tenuto a sentire il parere della commissione consultiva regionale di cui al successivo art. 8 ».

All'art. 5, sono aggiunte le seguenti lettere:

« *p*) Variazioni voci spesa opere miglioramento fondiario.

Nel caso di opere di miglioramento fondiario nell'ambito della somma globalmente ammessa, il richiedente, senza autorizzazione, può apportare, tra le voci di spesa già autorizzate, variazioni in aumento o diminuzione fino al 15 per cento di ognuna di esse.

Comunque le variazioni debbono garantire che continuino a sussistere i requisiti oggettivi e soggettivi voluti dalla legge e dalle relative istruzioni.

Per la casa di abitazione possono essere apportate variazioni soltanto in diminuzione.

q) Esonero responsabilità funzionari.

Le dichiarazioni, rese nei modi previsti dalle vigenti leggi, per dimostrare condizioni e requisiti oggettivi e soggettivi, esonerano da ogni responsabilità i funzionari incaricati delle istruttorie e dell'emissione dei provvedimenti di concessione e di liquidazione ».

All'art. 6, comma secondo, dopo le parole: « La giunta regionale può attribuire..., sono aggiunte le parole: « ...all'assessore competente, ai servizi regionali centrali... ».

All'art. 6, comma terzo, dopo le parole: « L'individuazione... » sono aggiunte le parole: « ...dei servizi centrali ».

All'art. 8, lettera *b*) sono aggiunte le parole: « Inoltre la commissione esprime il parere:

1) sulle istruzioni per l'applicazione della legge;

2) sui reclami avverso le determinazioni dei servizi;

3) sul riparto di fondi ai servizi periferici e sulle linee generali di utilizzazione di tali fondi;

All'art. 10, comma secondo, sono soppresse le parole:

« L'esatta misura, riferita ai singoli interventi, è stabilita con delibera del consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e potrà essere modificata entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun anno solare » e sono sostituite dalle parole:

« L'esatta misura riferita ai singoli interventi, è stabilita dalla giunta regionale, sentita la commissione del consiglio regionale per l'agricoltura e le foreste ».

All'art. 11, sono soppresse le seguenti parole:

« Il provvedimento relativo alla concessione della fidejussione è adottato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale ».

e sono sostituite dalle parole:

« Il provvedimento relativo alla concessione della fidejussione è adottato dalla giunta regionale ».

Art. 3.

Modificazioni ed integrazioni al titolo V della legge regionale 12 *ottobre* 1978, *n.* 63

All'art. 29 sono soppresse le parole:

« La giunta regionale può provvedere anche direttamente al finanziamento degli interventi di cui al comma precedente a favore dei canali demaniali »,

e sono sostituite dalle parole:

« La giunta regionale può provvedere anche direttamente al finanziamento degli interventi di cui al comma precedente a favore dei canali ex demaniali trasferiti, comprese le spese di gestione ».

Art. 4.

Modificazioni ed integrazioni al titolo VI della legge regionale 12 *ottobre* 1978, *n.* 63

All'art. 33, comma primo, dopo le parole: « Nelle zone collinari e montane, ai coltivatori diretti.... »
sono aggiunte le parole: « ...ai lavoratori agricoli dipendenti ed agli altri beneficiari previsti dalle vigenti leggi statali in materia... »

All'art. 36, primo comma, punto 1) per opere al servizio di aziende agricole singole,
sono aggiunte le parole: « Per gli allacciamenti elettrici in collina il contributo può essere elevato al 60 per cento della spesa ».

Art. 5.

Modificazioni ed integrazioni al titolo VIII della legge regionale 12 *ottobre* 1978, *n.* 63

1) Al titolo dell'art. 52 all'inizio è inserita la parola: « Opere... »

All'art. 52 dopo le parole: « Al fine di favorire la realizzazione... » sono aggiunte le parole: « ...di opere... »

All'art. 52 sono aggiunte le parole:

« La giunta regionale può concedere, in alternativa al con corso negli interessi, un contributo in capitale entro la misura massima dell'80 per cento per i progetti presentati dalle comunità montane ai sensi del regolamento (CEE) n. 17 del 5 febbraio 1964, aventi i seguenti requisiti:

1) rientrano nelle linee della programmazione regionale;
2) siano già state approvate dalla C.E.E.;
3) siano già stati iniziati i lavori;
4) siano di sicura e sollecita realizzazione a seguito del contributo regionale.

Art. 6.

Modificazioni ed integrazioni al titolo X della legge regionale 12 *ottobre* 1978, *n.* 63

All'art. 61, lettera v), dopo le parole: « ...per i contributi di cui all'art. 53 ... », sono aggiunte le parole: « le spese di cui all'art. 55 ultimo comma... ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 settembre 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1981, n. 36.

Completamento del piano di interventi di cui ai titoli II e III della legge regionale 1° marzo 1979, n. 10: « Norme per la programmazione sportiva in Piemonte ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 9 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'attuazione dei programmi di formazione sportiva ed ai fini del completamento del piano d'interventi per l'impiantistica sportiva, sulla base delle richieste presentate dagli enti locali ai sensi dei titoli II e III della legge regionale 1° marzo 1979, n. 10, sono autorizzate per l'anno finanziario 1981 la spesa di lire 500 milioni per la concessione dei contributi di cui al titolo II e la spesa di L. 2.834.148.501 per la concessione dei contributi di cui al titolo III.

Agli oneri di cui al precedente comma di provvede utilizzando rispettivamente gli stanziamenti iscritti al cap. 8690 ed al cap. 8610 del bilancio 1981.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 settembre 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1981, n. 37.

Partecipazione della regione Piemonte alla S.p.a. STEF (Studi tecnici economici finanziari) di Torino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 9 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione, in relazione alla esigenza di disporre di un centro di progettazioni tecniche ed economiche per la realizzazione di interventi nel settore della viabilità, a sostegno del sistema regionale dei trasporti, in armonia con gli obiettivi delineati dalla programmazione e dai piani di settore, assume una partecipazione azionaria nella STEF (Studi tecnici economici finanziari) S.p.a., con sede in Torino.

La regione, per avvalersi della collaborazione della STEF S.p.a., stipulerà con essa, nel rispetto della normativa vigente, apposite convenzioni, nelle quali, ancora, per quanto concerne i compensi, dovrà farsi riferimento alle tariffe professionali minime in vigore.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della STEF S.p.a., per un valore nominale complessivo massimo di lire 200 milioni.

La giunta è altresì autorizzata a prestare alla S.p.a. STEF garanzie fidejussorie, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente fissati con le leggi di approvazione dei bilanci, per eventuali necessità di finanziamento.

Art. 3.

I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della STEF S.p.a., la cui nomina sarà riservata alla regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2458 e seguenti del codice civile, saranno designati dal consiglio regionale, assicurando la rappresentanza della minoranza.

I consiglieri di amministrazione come sopra nominati sono vincolati, nell'esercizio del mandato, alla osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 200 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, in termini di competenza e di cassa, del Fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: « Oneri relativi alla sottoscrizione o all'acquisto di quote del capitale azionario della S.p.a. STEF (Studi Tecnici Economici Finanziari) di Torino » con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 200 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 settembre 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1981, n. 38.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 73, per quanto attiene le dotazioni organiche del 2° e 3° livello funzionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 9 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le esigenze funzionali dei servizi regionali la dotazione organica dei livelli 2° e 3° di cui all'art. 10 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 73, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

2° livello n. 20 unità;

3° livello n. 110 unità.

Art. 2.

Il maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato complessivamente in lire 45 milioni annui; all'onere per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 8 milioni, si provvede con le disponibilità di 6 e 2 milioni, in termini di competenza e di cassa, esistenti rispettivamente ai capitoli 200 e 220 del bilancio 1981.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari successivi si provvederà con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli dei bilanci stessi.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 settembre 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1981, n. 39.

Provvedimenti straordinari per il finanziamento di interventi in conseguenza delle calamità atmosferiche del periodo 28 marzo-2 aprile 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 9 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di eliminare situazioni di pericolo per la incolumità e l'igiene pubblica, in conseguenza delle calamità atmosferiche del periodo 28 marzo-2 aprile 1981, la regione Piemonte interviene, in via straordinaria, concedendo agli enti che devono provvedere al ripristino delle opere pubbliche danneggiate, i contributi previsti agli ultimi due commi dell'art. 10 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, fino ad un ammontare massimo di spesa pari a 1500 milioni di lire.

Art. 2.

Il piano degli interventi di cui all'articolo precedente sarà approvato dalla giunta regionale entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Alla spesa di cui all'art. 1 si provvede istituendo, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1982, il cap. 9405 « Contributi straordinari in annualità per sopperire a necessità derivanti dalle calamità atmosferiche del periodo 28 marzo-2 aprile 1981 » con uno stanziamento di lire 1.500 milioni in termini di competenza e di cassa.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento del cap. 9610 del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 settembre 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1981, n. 40.

Adesione all'intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 9 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'intesa interregionale per l'esercizio delle funzioni amministrative in ordine alla navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate stipulata ai sensi degli articoli 8 e 98 del

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, di cui alle leggi regionali:

dell'Emilia-Romagna, n. 15, in data 17 marzo 1980;

della Lombardia, n. 82, in data 7 giugno 1980;

del Veneto, n. 50, in data 10 agosto 1979,

ed alla conseguente convenzione (all'allegato *A*), il 18 dicembre 1979, in Milano, aderisce anche la regione Piemonte.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, in aggiunta alle linee navigabili già contemplate nella citata convenzione, entrano a far parte della rete idroviaria nell'intesa di cui all'articolo precedente anche il tratto del fiume Po da foce Ticino a Casale Monferrato, della lunghezza di km 65, in territorio lombardo e piemontese, e l'idrovia Litoranea Veneta, per il tratto da foce Silone, nella laguna di Venezia, al fiume Tagliamento, della lunghezza di km 73,500 in territorio veneto.

Art. 3.

Con decorrenza 1° gennaio 1981 entrano a far parte:

a) del comitato interregionale di cui all'art. 6 della convenzione, l'assessorato ai trasporti della regione Piemonte;

b) della commissione consultiva tecnico-amministrativa di cui all'art. 7 della convenzione, due membri designati dalla regione Piemonte secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

Art. 4.

Con decorrenza 1° gennaio 1981, alle funzioni previste dall'art. 4 della convenzione, sono aggiunti compiti relativi a studi, ricerche, sperimentazioni e progettazioni nonchè a pubblicazioni inerenti la navigazione interna padano-veneta, e le spese generali di funzionamento dell'intesa.

Art. 5.

Restano ferme tutte le altre clausole della convenzione in vigore tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto salvo le modalità di riparto degli oneri, di cui all'art. 5, che a decorrere dal 1° gennaio 1981 sono suddivisi tra le quattro regioni, restando immutate le tre aliquote.

Art. 6.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere, congiuntamente ai presidenti della giunta regionale delle altre regioni dell'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle quattro leggi regionali, l'atto aggiuntivo della convenzione di intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate secondo lo schema allegato (allegato *B*).

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1981 istituendo nello stato di previsione della spesa il cap. 5755 con la denominazione « Oneri connessi all'adesione dell'intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate », con lo stanziamento di lire 20 milioni in termini di competenza e di cassa; per la dotazione del cap. 5755 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 5790 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli oneri gravanti sugli esercizi finanziari successivi saranno determinati con leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 settembre 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1981, n. 41.
Inquadramento infermieri generici e psichiatrici delle unità sanitarie locali, riqualificandi ex lege 3 giugno 1980, n. 243 e mediante corsi normali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 del 9 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale di ruolo delle unità sanitarie locali con qualifica di infermiere generico e psichiatrico, che acquisisce il diploma di infermiere professionale in conseguenza della frequenza dei corsi di straordinaria riqualificazione ex lege 3 giugno 1980, n. 243, è inquadrato nel posto di infermiere professionale.

Ai fini di cui al precedente comma le unità sanitarie locali interessate provvedono, d'ufficio o a richiesta, tempestivamente e, comunque, non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di svolgimento degli esami di Stato, a deliberare la trasformazione dei posti ricoperti dai beneficiari ed al contestuale inquadramento degli stessi nei nuovi posti.

Le deliberazioni di cui al precedente comma non sono soggette alla procedura di cui alla legge regionale 13 marzo 1981, n. 11.

Alla trasformazione ed all'inquadramento viene data decorrenza, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo a quello di acquisita esecutività del provvedimento. Della variazione ciascuna unità sanitaria locale da notizia alla Regione, ai fini di cui alla legge regionale 20 maggio 1980, n. 52.

Art. 2.

Fino alla soppressione degli enti ospedalieri compresi nell'ambito territoriale del comune di Torino, i provvedimenti di competenza delle unità sanitarie locali, previsti dal precedente art. 1, vengono adottati dalle amministrazioni degli enti stessi. Copia del provvedimento va trasmesso alla U.S.L.

Art. 3.

I benefici e le procedure di cui ai precedenti articoli si applicano anche nei confronti degli infermieri generici e psichiatrici che, essendo già dipendenti di ruolo in una delle suddette qualifiche al momento dell'inizio della riqualificazione, abbiano conseguito, o conseguano, il diploma di infermiere professionale frequentando i relativi normali corsi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiali della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 settembre 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1981, n. 42.

Norme per la costituzione ed il riparto del fondo sanitario regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del 9 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione del fondo sanitario regionale

Il fondo sanitario regionale si articola in due componenti:

a) fondo sanitario regionale di parte corrente;

b) fondo sanitario regionale in conto capitale.

Il fondo sanitario regionale di parte corrente è alimentato dalla quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 51, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il fondo sanitario regionale in conto capitale è alimentato:

1) dalla quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 51, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

2) da eventuali apporti aggiuntivi a carico del bilancio regionale stabiliti per legge, in base al piano socio-sanitario regionale;

3) dai capitali ricavati dall'alienazione o trasformazione del patrimonio non destinato alla erogazione dei servizi;

4) da eventuali contributi di terzi.

Art. 2.

Destinazione del fondo sanitario regionale di parte corrente

Il fondo sanitario regionale di parte corrente è destinato al finanziamento:

a) delle spese correnti delle unità sanitarie locali relative al servizio sanitario, quota a destinazione indistinta;

b) delle spese connesse al raggiungimento di particolari obiettivi fissati dal piano socio-sanitario regionale;

c) delle spese connesse alla formazione, aggiornamento, specializzazione e riqualificazione del personale del servizio sanitario;

d) delle spese connesse all'educazione sanitaria;

e) delle spese connesse alla ricerca finalizzata;

f) delle spese connesse ad interventi imprevisti ai sensi dell'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, numero 833.

L'eventuale articolazione del fondo sanitario regionale di parte corrente in più capitoli di spesa del bilancio regionale è rinviata alla legge di approvazione del bilancio stesso.

Art. 3.

Ripartizione del fondo sanitario regionale di parte corrente

Il consiglio regionale provvede a determinare annualmente le quote del fondo sanitario regionale di parte corrente da destinare agli interventi di cui all'art. 2, primo comma, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*).

L'accantonamento per interventi imprevisti di cui all'art. 2, primo comma, lettera *f*), non può superare il cinque per cento della quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione per il finanziamento delle spese correnti.

Il fondo sanitario regionale di parte corrente, previa deduzione della quota di cui al primo comma, viene ripartito tra le unità sanitarie locali con le modalità di cui agli articoli da 4 a 14.

Art. 4.

Determinazione del riparto della quota a destinazione indistinta del fondo sanitario regionale di parte corrente

Il riparto della quota a destinazione indistinta del fondo sanitario regionale di parte corrente avviene sulla base del riparto posto come obiettivo, definito con le modalità degli articoli da 5 a 14 tenendo conto dei vincoli posti dalla spesa storica.

Le modalità per pervenire nel tempo al superamento dell'articolazione storica della spesa ed al raggiungimento del riparto obiettivo vengono definite dal consiglio regionale, sulla base delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale.

Art. 5.

Determinazione del riparto obiettivo

Il riparto obiettivo viene determinato con riferimento alle funzioni sanitarie esercitate, articolate ai sensi della legge regionale 22 maggio 1980, n. 60, prevedendo, ove necessario, sottoarticolazioni:

a) igiene ambientale e dei luoghi di lavoro e igiene degli alimenti, articolato in:

funzioni zonali;

funzioni sovrazonali;

b) medicina legale;

c) igiene ed assistenza veterinaria;

d) assistenza sanitaria di base, articolata in:

assistenza medico generica e pediatrica ordinaria;

assistenza medico generica e pediatrica occasionale e nelle località turistiche;

servizio di guardia medica;

altra assistenza sanitaria di base;

e) assistenza farmaceutica;

f) assistenza sanitaria integrativa di base, articolata in:

assistenza ordinaria senza ricovero;

assistenza ad alta specializzazione senza ricovero;

assistenza con ricovero in strutture del servizio sanitario regionale ed equiparate;

assistenza con ricovero in strutture convenzionate;

assistenza termale;

assistenza indiretta;

altra assistenza sanitaria integrativa di base;

g) tutela salute mentale, articolata in:

attività territoriale;

attività di ricovero in strutture del servizio sanitario regionale;

attività di ricovero in strutture convenzionate;

h) funzioni amministrative.

Le quote relative alle singole funzioni, o sottoarticolazioni, concorrono a costituire la quota globale a destinazione indistinta assegnata a ciascuna unità sanitaria locale e, pertanto, non costituiscono destinazioni vincolanti di spesa.

Art. 6.

Determinazione del riparto per le funzioni di igiene ambientale e dei luoghi di lavoro e di igiene degli alimenti

La quota parte del fondo sanitario regionale di parte corrente per le funzioni di igiene ambientale e dei luoghi di lavoro e di igiene degli alimenti viene suddivisa in due componenti per:

a) le funzioni zonali;

b) le funzioni sovrazonali (laboratori di sanità pubblica).

La componente per le funzioni zonali viene ripartita tra le unità sanitarie locali in base alla popolazione residente.

La componente per le funzioni sovrazonali viene ripartita tra le unità sanitarie locali interessate, sede dei laboratori di sanità pubblica, in base alla popolazione residente nelle zone di riferimento per il singolo laboratorio di sanità pubblica, come individuate nel piano socio-sanitario regionale.

Il riparto come sopra definito può essere rettificato sulla base dell'indice di urbanizzazione, nonchè mediante idonei indicatori del bisogno sanitario relativo.

Art. 7.

Determinazione del riparto per le funzioni di medicina legale

La quota parte del fondo sanitario regionale di parte corrente per le funzioni di medicina legale viene ripartita tra le unità sanitarie locali in base alla popolazione residente.

Il riparto di cui al primo comma può essere rettificato sulla base di idonei indicatori del bisogno sanitario relativo.

Art. 8.

Determinazione del riparto per le funzioni di igiene ed assistenza veterinaria

La quota parte del fondo sanitario regionale di parte corrente per le funzioni di igiene ed assistenza veterinaria viene suddivisa in due componenti per:

a) l'attività presso i macelli;

b) le restanti attività veterinarie.

La quota per l'attività presso i macelli viene ripartita tra le unità sanitarie locali interessate in base al numero dei capi macellati, tenendo conto delle diversificate condizioni di esercizio dell'attività veterinaria.

La quota per le restanti attività veterinarie viene ripartita tra le unità sanitarie locali in base alla popolazione animale ed alla sua dislocazione in territori di pianura, collina o montagna, ed alla presenza, nei vari ambiti territoriali, di laboratori e stabilimenti di lavorazione e confezionamento di alimenti di origine animale, di magazzini di deposito, di spacci di carni delle diverse specie, di depositi e spacci di prodotti ittici.

Art. 9.

Determinazione del riparto per le funzioni di assistenza sanitaria di base

La quota parte del fondo sanitario regionale di parte corrente per le funzioni di assistenza sanitaria di base viene suddivisa in quattro componenti:

a) assistenza medico generica e pediatrica ordinaria;

b) assistenza medico generica e pediatrica occasionale e nelle località turistiche;

c) servizio di guardia medica;

d) altra assistenza sanitaria di base.

La quota per l'assistenza medico generica e pediatrica ordinaria è calcolata e ripartita tra le unità sanitarie locali in conformità alla convenzione di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La quota per l'assistenza medico generica e pediatrica occasionale e nelle località turistiche è ripartita tra le unità sanitarie locali in base ad idonei indicatori della mobilità interregionale ed interzonale e delle presenze nelle località turistiche.

La quota per il servizio di guardia medica viene ripartita tra le unità sanitarie locali sulla base delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale, adottando il parametro del numero di turni previsto annualmente per l'unità sanitaria locale, od altro idoneo a rappresentare il livello necessario del servizio.

La quota per la restante assistenza sanitaria di base viene ripartita tra le unità sanitarie locali in base alla popolazione residente, suddivisa in fasce di età ed opportunamente pesata, per tenere conto del diverso grado di bisogno sanitario e del diverso grado di dispersione territoriale della popolazione.

Il finanziamento di cui al precedente comma comprende l'assistenza medico-generica e infermieristica prestata a favore di residenti nell'unità sanitaria locale ricoverati in istituti assistenziali e strutture protette per anzani, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale.

Art. 10.

Determinazione del riparto per le funzioni di assistenza farmaceutica

La quota parte del fondo sanitario regionale di parte corrente per le funzioni di assistenza farmaceutica viene ripartita, tra le unità sanitarie locali con i seguenti criteri:

una prima quota viene assegnata tenendo conto delle visite medico-generiche e pediatriche occasionali, del numero medio di prescrizioni farmaceutiche per visita e del costo medio per prescrizione;

la restante parte della quota globale viene ripartita in base alla popolazione residente, suddivisa in fasce di età ed opportunamente pesata per tenere conto del diverso grado di bisogno sanitario.

Art. 11.

Determinazione del riparto per le funzioni di assistenza sanitaria integrativa di base

La quota parte del fondo sanitario regionale di parte corrente per le funzioni di assistenza sanitaria integrativa di base viene suddivisa in sette componenti:

a) assistenza ordinaria senza ricovero;

b) assistenza ad alta specializzazione senza ricovero;

c) assistenza con ricovero in strutture del servizio sanitario regionale o equiparate;

d) assistenza con ricovero in strutture convenzionate;

e) assistenza termale;

f) assistenza indiretta;

g) altra assistenza sanitaria integrativa di base.

La quota per l'assistenza ordinaria senza ricovero è ripartita tra le unità sanitarie locali con i seguenti criteri:

una prima quota viene assegnata tenendo conto delle visite medico-generiche e pediatriche occasionali, del numero medio di prescrizioni specialistiche e del costo medio per prescrizione;

la restante parte della quota globale viene ripartita in base alla popolazione residente, suddivisa in fasce di età opportunamente pesata per tenere conto del diverso grado di bisogno sanitario.

La quota per l'assistenza ad alta specializzazione senza ricovero è ripartita tra le unità sanitarie locali interessate in base alle indicazioni del piano socio-sanitario regionale.

La quota per l'assistenza con ricovero in strutture del servizio sanitario regionale o equiparate, è ripartita tra le unità sanitarie locali interessate tenendo conto dei bacini d'utenza dei vari reparti e del diverso costo standard, nonchè di elementi indicativi delle caratteristiche del servizio svolto dai reparti stessi.

La quota per l'assistenza con ricovero in strutture convenzionate è calcolata e ripartita tra le unità sanitarie locali sulla base della retta determinata annualmente per i vari tipi di strutture e dell'utilizzo medio delle strutture convenzionate, come previsto dal piano socio-sanitario regionale.

La quota per l'assistenza termale, per l'assistenza indiretta e per la restante assistenza sanitaria integrativa di base è ripartita tra le unità sanitarie locali in base alla popolazione residente, opportunamente pesata, per quanto attiene l'assistenza termale, per tenere conto del diverso grado di bisogno.

Art. 12.

Determinazione del riparto per le funzioni di tutela della salute mentale

La quota parte del fondo sanitario regionale di parte corrente per le funzioni di tutela della salute mentale viene suddivisa in tre componenti:

a) assistenza svolta a livello territoriale;

b) assistenza svolta mediante strutture di ricovero del servizio sanitario regionale;

c) assistenza svolta mediante strutture di ricovero convenzionate.

La quota per l'assistenza svolta a livello territoriale è ripartita tra le unità sanitarie locali in base alla popolazione residente.

La quota per l'assistenza svolta mediante strutture di ricovero del servizio sanitario regionale viene determinata e ripartita in base al numero dei ricoverati, prevedendo una graduale riduzione di tale numero, sulla base delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale.

La quota per l'assistenza svolta mediante strutture di ricovero convenzionate è calcolata e ripartita in base alla retta determinata annualmente per i vari tipi di strutture e dell'utilizzo medio delle strutture stesse, prevedendo una graduale riduzione del numero dei ricoverati.

Art. 13.

Determinazione del riparto per le funzioni amministrative

La quota parte del fondo sanitario regionale di parte corrente per le funzioni amministrative viene suddivisa in due componenti:

a) funzioni connesse ad attività sanitarie zonali;

b) funzioni connesse ad attività sanitarie sovrazonali.

La quota per le funzioni connesse ad attività zonali è ripartita tra le unità sanitarie locali parte in quota fissa, parte in base alla popolazione residente.

La quota per le funzioni connesse ad attività sovrazonali è ripartita tra le unità sanitarie locali interessate in proporzione alla somma delle quote per le funzioni, o sottoarticolazioni, di cui agli articoli 6, primo comma, lettera *b*), 11, primo comma, lettere *b*) e *c*), 12, primo comma, lettera *b*).

Art. 14.

Elementi e parametri per l'applicazione dei criteri di riparto

Per dare applicazione ai criteri di riparto di cui agli articoli da 5 a 13 la giunta regionale, sulla base delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede annualmente a determinare:

a) l'incidenza percentuale delle varie funzioni e delle relative sottoarticolazioni;

b) la popolazione di riferimento, tenendo conto della disponibilità di dati certi;

c) gli indici, pesi e standards previsti nei suddetti articoli.

Art. 15.

Ripartizione delle quote del fondo sanitario regionale di parte corrente a destinazione vincolata

Le quote del fondo sanitario regionale di cui all'art. 2, primo comma, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*, dedotta la parte destinata ad interventi di livello regionale, vengono ripartite tra le unità sanitarie locali in conformità al piano socio-sanitario regionale, mediante deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 16.

Ripartizione della quota del fondo sanitario regionale di parte corrente accantonata per interventi imprevisti

L'utilizzo dell'accantonamento per interventi imprevisti di cui all'art. 2, primo comma, lettera *f*), avviene mediante deliberazione della giunta regionale da trasmettere entro cinque giorni al consiglio regionale.

L'eventuale richiesta da parte delle unità sanitarie locali dell'assegnazione di una quota integrativa deve essere deliberata dall'assemblea generale e deve essere motivata dall'insorgere di esigenze obiettive ed inderogabili di spesa cui non sia possibile far fronte con le assegnazioni ordinarie.

La giunta regionale, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente, delibera in merito.

Art. 17.

Destinazione del fondo sanitario regionale in conto capitale

Il fondo sanitario regionale in conto capitale è destinato al finanziamento:

a) delle spese relative a nuove costruzioni di edilizia sanitaria;

b) delle spese relative all'ampliamento, ristrutturazione e rinnovo edilizio di strutture sanitarie esistenti;

c) delle spese relative al rinnovo ed al potenziamento del patrimonio tecnologico.

Gli eventuali apporti di cui all'art. 1, terzo comma, punto 2), possono essere destinati unicamente al finanziamento di spese in conto capitale che rispondano congiuntamente ai seguenti requisiti:

a) siano spese non finanziabili mediante il fondo sanitario nazionale, o con l'utilizzo del ricavo delle alienazioni del patrimonio non destinato ai servizi sanitari;

b) siano spese relative ad opere previste dal piano socio sanitario regionale;

c) siano spese relative:

al completamento di opere di edilizia sanitaria;

o

ad investimenti edilizi a scopo di riequilibrio interzonale, fermo restando il vincolo di non dar luogo all'attivazione di nuovi posti letto senza la contestuale disattivazione di almeno pari numero di posti letto in altri presidi;

o

ad opere nelle quali non sia nettamente distinguibile la componente sanitaria da quella sociale, ivi comprese quelle destinate a comuni servizi amministrativi, generali ed economali.

I capitali ricavati dall'alienazione o trasformazione del patrimonio non destinato alla erogazione dei servizi sono trattenuti dal comune che ha disposto l'alienazione o trasformazione, previo parere dell'assemblea dell'unità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 83 della legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2, per l'utilizzo in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi destinati all'erogazione dei servizi nell'ambito dell'unità sanitaria locale stessa.

Gli eventuali contributi di cui all'art. 1, terzo comma, punto 4), vengono trattenuti dall'unità sanitaria locale per l'utilizzo in conformità alle indicazioni del piano socio-sanitario regionale.

Art. 18.

Ripartizione del fondo sanitario regionale in conto capitale

Lo stanziamento di cui all'art. 17, primo comma, lettere *a*) e *b*), previo accantonamento di una quota per interventi urgenti e non prevedibili e per revisione prezzi, è ripartito mediante deliberazione del consiglio regionale sulla base delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale, tenuto conto di quanto disposto dal terzo comma dello stesso art. 17.

Lo stanziamento di cui all'art. 17, primo comma, lettera *c*), è ripartito mediante deliberazione della giunta regionale, tra le unità sanitarie locali, per un quarto tenendo conto congiuntamente di due termini di riferimento:

la popolazione residente;

la popolazione di riferimento per l'attività ospedaliera.

La restante parte dello stanziamento, di cui all'art. 16, primo comma, lettera *c*), previo accantonamento di una quota per interventi urgenti e non prevedibili, è ripartito mediante deliberazione del consiglio regionale sulla base delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale, tenuto conto di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 17.

L'utilizzo dell'accantonamento per interventi urgenti e non prevedibili e per revisioni prezzi avviene mediante deliberazione della giunta regionale da trasmettere entro cinque giorni al consiglio regionale.

Art. 19.

Procedure per l'adozione degli atti previsti dalla presente legge

Le deliberazioni del consiglio regionale di cui agli articoli 3, primo comma, e 4, secondo comma, devono essere adottate entro il 30 luglio dell'anno precedente quello cui si riferiscono.

La deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 18, primo comma, deve essere adottata entro il 15 settembre dell'anno precedente quello cui si riferisce.

Le deliberazioni della giunta regionale di cui agli articoli 14, 15 e 18, secondo comma, devono essere adottate entro il 15 settembre dell'anno precedente quello cui si riferiscono.

Nei casi in cui per le deliberazioni della giunta regionale è previsto il parere della commissione consiliare competente, il parere si considera espresso ove la commissione, per qualsiasi motivo, non si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione al presidente del consiglio.

Per la predisposizione degli atti di propria competenza la giunta regionale si avvale della consulenza tecnica del consiglio regionale di sanità.

Art. 20.

Norme transitorie

In sede di prima applicazione della presente legge e, comunque, fino alla definizione degli elementi previsti dall'art. 11, quarto comma, la quota destinata all'assistenza con ricovero in strutture del servizio sanitario regionale o equiparate è ripartita tra le unità sanitarie locali interessate tenendo conto congiuntamente di due termini di riferimento:

la popolazione di riferimento, determinata in base alla mobilità interzonale;

il costo medio di un posto letto per tipo di divisione o reparto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 settembre 1981

ENRIETTI

(5770)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1981, n. **36**.

Piano poliennale di finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 113 *del* 12 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna promuove la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario.

A tal fine è autorizzata per gli anni 1982 e 1983 la spesa di L. 10.000.000.000 per la realizzazione di un programma regionale poliennale relativo ad opere di edilizia residenziale universitaria comprendente l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonchè le spese per arredamenti e attrezzature.

Il programma, oltre a tener conto delle esigenze attuali in relazione alle strutture esistenti e agli studenti iscritti, frequentanti e fuori sede, è riferito in particolare allo sviluppo e alla riorganizzazione delle università e degli istituti di istruzione superiore.

Art. 2.

Il programma regionale è proposto dalla giunta sulla base di specifici programmi poliennali elaborati dai comuni, in cui hanno sede le università, con il concorso delle stesse e delle opere universitarie, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il programma è approvato dal consiglio regionale mediante gli occorrenti provvedimenti legislativi e amministrativi.

Art. 3.

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ammontante a L. 10.000.000.000 per il biennio 1982-83, l'amministrazione regionale fa fronte con gli stanziamenti allocati nell'ambito del bilancio pluriennale per gli esercizi 1981-83, alla sezione 6ª «cultura, scuola, formazione professionale, tempo libero», settore 03, programma 01 «scuola e diritto allo studio» e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione a partire dall'esercizio 1982, che verrà dotato dello stanziamento necessario in sede di approvazione del bilancio per l'esercizio stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 8 settembre 1981.

TURCI

(5612)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	**L. 60.000**
Semestrale	**L. 33.000**
Un fascicolo	**L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	**L. 22.000**
Semestrale	**L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) ò frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812990)